

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE: Veto da parte del Governo britannico all'invio di giornalisti italiani in Somalia. (1943)	15885	COLI Pratiche inevase presso l'ufficio indennizzi danni alleati. (1874)	15897
ALLIATA DI MONTEREALE: Trattative in corso per il Territorio Libero di Trieste (1942)	15886	COLITTO: Finanziamento dei lavori di consolidamento del comune di Monacilioni (Campobasso). (1885)	15897
ALLIATA DI MONTEREALE: Aumento delle pensioni di guerra. (1938)	15886	COVELLI E D'AMORE: Rappresentanza popolare nelle deputazioni provinciali. (1965)	15898
ALLIATA DI MONTEREALE: Situazione dei proprietari dei depositi costieri di petrolio. (1944)	15886	D'AGOSTINO ED ALTRI: Comizio del M. S. I. in Leonforte (Enna) il 13 novembre 1949. (1964)	15898
ALMIRANTE: Posizione giuridico-economica del personale già dipendente dall'Azienda magazzini generali di Fiume. (1872)	15888	FERRARESE: Indennità al personale addetto agli ospedali convenzionati con la C. R. I. (1694).	15898
ALMIRANTE: Importazione di banane dall'Eritrea. (2000)	15888	FODERARO: Assistenza medica e fornitura di vestiario ai carabinieri in licenza di convalescenza. (1915)	15899
ALMIRANTE: Situazione dei dipendenti dell'ufficio revisione opzioni di Bolzano. (1923)	15889	FODERARO: Situazione della miniera di Davoli e dell'annesso stabilimento di Soverato. (2011)	15900
ALMIRANTE: Posizione degli ex militi portuali attualmente in servizio nella pubblica sicurezza come ausiliari. (1922)	15890	FODERARO: Corresponsione della 13ª mensilità 1948, 1949 e degli stipendi dell'ultimo semestre agli impiegati del comune di Martone (Reggio Calabria). (1863)	15900
ALMIRANTE: Liquidazione degli assegni ai militarizzati dipendenti da enti parastatali e aziende private dell'Africa orientale italiana. (1825)	15890	GATTO: Indennità di espropriazione delle aree occupate per la costruzione di opere permanenti di protezione. (1030)	15901
ALMIRANTE: Funzionamento delle banche italiane nell'Eritrea. (1998)	15891	GRECO: Sistemazione del torrente Marino in Santa Eufemia di Aspromonte. (1978)	15902
AMATUCCI: Sviluppo di carriera dei commissari aggiunti di pubblica sicurezza. (1882)	15892	GRECO: Costruzione dell'edificio scolastico nel vecchio abitato di Santa Eufemia di Aspromonte. (1977)	15902
BERNARDI: Condizioni di abitabilità delle case rurali in Lombardia. (129)	15893	GRECO: Impianto telefonico nel comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). (1980)	15902
BIAGIONI: Contributi agricoli unificati. (1952)	15893	GRILLI: Corresponsione del vitto in natura o in contanti agli agenti di pubblica sicurezza. (1845)	15903
BIANCO: Esclusione del maestro Mario La Rocca da un concorso magistrale. (1880)	15895	GRILLI: Asfaltatura della strada Tresenda-Passo dell'Aprica (Sondrio). (1954)	15903
BONINO: Qualifica di agente di pubblica sicurezza ai vigili sanitari. (1790)	15895	GUADALUPI E SEMERARO SANTO: Agevolazioni tariffarie per le spedizioni di vino in botti a mezzo ferrovia. (2004)	15904
BONTADE MARGHERITA: Consolidamento dell'abitato del comune di Marineo (Palermo) minacciato dalla frana. (2033)	15896	IMPERIALE: Contributo straordinario all'Ente autonomo della fiera di Foggia. (2038)	15904
CAPALOZZA: Riammissione in servizio in occasione della revisione delle carriere dei pubblici impiegati. (1794)	15896		

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

	PAG.		PAG.
INVERNIZZI GAETANO ED ALTRI: Situazione dei lavoratori dipendenti dalla direzione provinciale di Milano delle poste e telegrafi. (1820) . . . . .	15904	STORCHI: Libretto dei contributi assicurativi ai lavoratori agricoli. (1835) . . . . .	15914
LATORRE E GUADALUPI: Violazioni relative all'impiego della mano d'opera qualificata da parte di industrie di panificazione in provincia di Taranto. (1495) . . . . .	15906	TITOMANLIO VITTORIA: Trattamento giuridico-economico degli insegnanti delle scuole elementari parificate. (1792) . . . . .	15915
LEONE-MARCHESANO: Situazione dei cittadini italiani condannati dai tribunali alleati. (1931) . . . . .	15907	TOZZI CONDIVI: Inclusione della dogana di Ancona nell'importazione dei materiali ferrosi dal Belgio e dal Lussemburgo. (2027) . . . . .	15916
LEONETTI: Trasferimenti di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate coniugati. (1881) . . . . .	15907	TOZZI CONDIVI: Insegnamento della musica nelle scuole medie inferiori. (1811) . . . . .	15917
MANCINI: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari di Cosenza (1968) . . . . .	15908	TROISI: Elettificazione della linea Foggia-Bari. (1994) . . . . .	15917
MANCINI: Situazione dei pescatori di Fuscaldo (Cosenza). (1986) . . . . .	15908	VETRONE: Posizione giuridica del cappellano titolare delle carceri e limiti delle sue funzioni. (1826) . . . . .	15917
MAROTTA: Restituzione dei comuni di Lagonegro, Lauria, Rivello, Trecchina, Maratea e Nemoli al distretto di Potenza. (1861) . . . . .	15909	VOCINO: Rilascio degli immobili occupati dagli ufficiali e sottufficiali collocati in pensione. (1901) . . . . .	15918
PIGNATELLI: Situazione dei sottufficiali della Marina militare collocati in congedo prima del periodo di servizio richiesto per il diritto a pensione. (1899) . . . . .	15909		
PRETI: Iscrizione all'albo ed esercizio professionale dei geometri impiegati dello Stato (1984) . . . . .	15910		
PUGLIESE: Provvedimenti a favore dei piccoli pescatori della costa calabra danneggiati dalla mareggiata del 23 e 24 gennaio 1950 (1858) . . . . .	15910		
REALI: Pagamento delle polizza ai combattenti della guerra 1914-1918, naturalizzati francesi. (2003) . . . . .	15910		
RESCIGNO: Situazione dell'Orfanotrofo Umberto I di Salerno. (1846) . . . . .	15911		
RICCIO: Costruzione del porto di Acquamorta. (1904) . . . . .	15911		
RICCIO: Approvazione del progetto per la costruzione del porto di Acquamorta e relativo finanziamento. (1996) . . . . .	15911		
RUSSO PEREZ: Assegnazione di 400 milioni all'Unione italiana ciechi. (1892) . . . . .	15911		
SAIJA: Costruzione di un silos granario nel porto di Messina. (1791) . . . . .	15912		
SAMMARTINO: Riparazione dell'acquedotto della frazione Pagliarone di Vastogiardari (Campobasso). (1895) . . . . .	15912		
SAMMARTINO: Ricostruzione della chiesa parrocchiale di Concacasale (Campobasso). (1994) . . . . .	15913		
SCOTTI ALESSANDRO: Espletamento delle pratiche di pensioni di guerra. (1998) . . . . .	15913		
SEMERARO GABRIELE: Equiparazione dei sottufficiali di carriera delle Forze armate al personale statale di gruppo C. (1894) . . . . .	15914		

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se siano vere le notizie circolanti negli ambienti giornalistici responsabili, secondo le quali, in occasione dell'invio dei nostri contingenti in Somalia, il Governo del Regno Unito avrebbe posto un *veto* perché corrispondenti e inviati speciali di giornali italiani si rechino in Somalia; e per conoscere quali provvedimenti il Governo della Repubblica abbia presi o intenda prendere nel caso in cui — come sembra — tali voci risultino fondate ».

RISPOSTA. — « Non è esatto che il Governo britannico abbia posto il *veto* all'invio di giornalisti italiani in Somalia. È esatto, invece, che, in relazione alle particolari condizioni locali (difficoltà di acquarteramento, deficienze di mezzi di collegamento, di trasporto, ecc.) determinati dalla simultanea presenza in Somalia di doppi contingenti di militari e funzionari, il Governo britannico ha dovuto limitare l'afflusso di inviati speciali in Somalia. Le misure restrittive riguardano tanto i giornalisti italiani quanto i giornalisti di altre nazionalità.

« La quota attribuita agli organi di informazione italiani è stata assegnata alla massima agenzia nazionale, l'« Ansa », ed alla R.A.I., allo scopo, da una parte di evitare discriminazioni e favoritismi, dall'altra di assicurare che le notizie sulla Somalia fossero distribuite a tutti gli organi di stampa italiani, ed accessibili alla più larga parte della nostra opinione pubblica.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

« Certo la rappresentanza del giornalismo italiano appare assai limitata; ma il Governo britannico, a seguito di ulteriori nostre sollecitazioni, si è adesso dichiarato favorevole ad aumentare la nostra quota subordinatamente al parere dell'amministratore britannico in Somalia in relazione alle possibilità locali sopraindicate. Se, come è sperabile, tale parere sarà favorevole, quasi tutte le richieste presentate dai giornalisti italiani potranno essere assecondate ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

**ALLIATA DI MONTEREALE.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere a qual punto siano giunte le trattative per il ritorno del Territorio libero di Trieste all'Italia; e ciò tenuto presente che, mentre prima delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 fu annunciata da autorevoli personalità politiche italiane il ritorno di Trieste all'Italia, in effetti in questi ultimi tempi il Governo jugoslavo si va praticamente impossessando della zona B del Territorio libero di Trieste ».

**RISPOSTA.** — « Le notizie di trattative in corso per il Territorio libero di Trieste sono destituite di fondamento. È noto che con la Dichiarazione tripartita del 20 marzo 1948 i Governi nord-americano, britannico e francese proposero ai Governi italiano e sovietico di negoziare un protocollo per il ritorno del Territorio libero di Trieste sotto la sovranità italiana e di sottoporre l'accordo così raggiunto al Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. Il contenuto sostanziale di tale Dichiarazione, che risponde a criteri di giustizia oltre che alle aspirazioni del popolo italiano, non potrebbe essere oggetto di trattative. Il suo pieno valore circa i nostri diritti permane; ed è ciò che, provocando tale dichiarazione, il Governo italiano si proponeva ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

**ALLIATA DI MONTEREALE.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se a 5 anni dalla fine della guerra, quando tutte le altre categorie di pensionati hanno ottenuta una più o meno adeguata rivalutazione delle pensioni, non sia urgente e assoluto dovere del Governo provvedere per le famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra in misura superiore a quella veramente irrisoria proposta nei decreti all'esame delle com-

petenti Commissioni del Parlamento, che già hanno provocato il malcontento degli interessati ».

« Per conoscere, inoltre, se il Governo non crede che qualsiasi sacrificio debba essere fatto per andare incontro ai bisogni di chi più ha sofferto e soffre per il bene del Paese, onde sia evitata un'agitazione di cui le forze sovversive potrebbero valersi per volgerla ai loro fini ».

**RISPOSTA.** — « Per le pensioni indirette per quelle, cioè, che sono dovute alle vedove, agli orfani, ai genitori, agli assimilati ed ai collaterali dei Caduti per causa di guerra, gli aumenti, proposti nel disegno di legge all'esame del Parlamento, sono stati necessariamente contenuti, poiché, dato il rilevante numero di beneficiari, ogni ritocco, anche lieve, si sarebbe tradotto in oneri insostenibili per l'Erario ».

« Il progetto prevede, tuttavia, per le vedove, l'aumento dell'assegno speciale temporaneo da lire 25 mila a lire 40 mila annue, oltre le migliorie derivanti, per riflesso, dal raggruppamento dei gradi e l'aggiunta integratrice di lire 6 mila annue, per ogni orfano, minore di età, o inabile, convivente ed a carico. Uguale trattamento è riservato ai figli minorenni od inabili, orfani di entrambi i genitori ».

« Infine ai genitori, ai collaterali, agli assimilati, viene elevato l'assegno speciale temporaneo da lire 7800 a lire 14.000 annue; ai genitori sono, inoltre, attribuiti altri benefici minori nel caso di perdita dell'unico figlio, di più figli, o di tutti i figli per causa di guerra ».

« Se il progetto non ha potuto tener conto, per ferree esigenze di bilancio, di tutte le aspirazioni delle famiglie dei Caduti, esso testimonia tuttavia, in modo concreto, la sollecitudine verso coloro che, con il sacrificio degli affetti più cari, hanno acquisito particolari benemerienze ed il diritto alla gratitudine della Patria ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per il tesoro  
CHIARAMELLO.

**ALLIATA DI MONTEREALE.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se sia informato del notevole disagio in cui si trovano i proprietari dei depositi costieri in conseguenza del sistema petrolifero adottato dal Governo; sistema che — tenendo in esclusiva considerazione il pur necessario sviluppo delle raffinerie — praticamente inibisce ai privati il commercio derivante dalla

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

importazione dei prodotti finiti; e conseguentemente colpisce quei proprietari di depositi che, a suo tempo, costruirono i propri impianti basandosi sul presupposto, di un'assicurazione governativa che garantiva loro la licenza d'importare.

« E per chiedere se — considerato che l'esistenza e il funzionamento dei depositi costieri costituiscono un elemento di fondamentale importanza perché (stando alla prescritta scorta d'obbligo pari al 30 per cento delle rispettive capacità e stando alla consuetudine di tenere immagazzinati notevoli quantitativi di combustibili e carburanti) assicurano alle industrie nazionali una riserva corrispondente al fabbisogno di molti mesi; e considerato che tale riserva (a prescindere dalla grave eventualità bellica) era e sarebbe necessaria per fronteggiare speciali situazioni, quali, ad esempio, una prolungata agitazione dei marittimi che metterebbe il Paese di fronte a seri inconvenienti nel caso in cui i depositi costieri fossero quasi vuoti — non ritenga necessario all'interesse nazionale riprendere in esame il problema petrolifero, affinché — fermo il principio che l'interesse della collettività debba prevalere su quello dei singoli — sia data libertà ai raffinatori di ampliare o creare i propri impianti, ma, del pari, sia data libertà agli importatori di approvvigionarsi dove meglio credono, e cioè presso coloro che offrirebbero condizioni più convenienti, con evidente vantaggio della Nazione ».

RISPOSTA. — « La funzione che i depositi costieri di prodotti petroliferi assolvono nell'ambito dell'attività economica del Paese è in relazione all'esistenza e allo sviluppo, sul territorio nazionale, dell'industria di raffinazione.

« Indubbiamente, l'Italia, nel periodo prebellico, stante la esigua disponibilità di impianti per la raffinazione, ha dovuto sviluppare, in maniera abbastanza sensibile, la propria capacità di immagazzinamento di prodotti petroliferi, onde, in quell'epoca, l'importanza e la necessità di disporre di numerosi e ben attrezzati depositi costieri si avvertiva in misura notevole.

« Con il successivo sviluppo delle raffinerie italiane, si è venuto a determinare, nel campo delle importazioni di tali merci non più un orientamento verso i prodotti finiti, bensì verso il grezzo, la quale cosa, oltre ad assicurare un impiego di manodopera, consente anche di poter trasformare tali grezzi in quelle qualità e quantità che necessitano al mercato italiano.

« E poiché lo sviluppo delle raffinerie italiane è ormai una promettente realtà l'Italia, con i propri impianti, oltre a poter sopperire anche agli incrementi di consumo di prodotti petroliferi previsti per il futuro, ha pure una capacità produttiva che le consentirà di poter esportare dei prodotti lavorati.

« Tale situazione se può aver determinato uno stato di disagio per i titolari di depositi costieri, non ha, però, annullata l'importanza e la funzione degli stessi. Saranno, infatti, tali depositi che dovranno ricevere e smistare i prodotti delle raffinerie italiane e continuare a provvedere al bunkeraggio delle navi.

« Né, d'altra parte, tale stato di disagio può considerarsi generale o causato, si ripete, da carenza assoluta di funzioni di detti impianti. Al riguardo, basta considerare che solo recentemente la « Standard » ha inaugurato a Genova un costiero della capacità di oltre 81 mila tonnellate.

« È intuitivo che sarebbe non rispondente ai fini superiori dell'economia italiana giudicata nel suo complesso, subordinare la creazione o il miglioramento di attrezzature industriali, come quelle di raffinazione, alla tutela di altri beni, come i depositi costieri, che se pur assolvono ad utilità che nessuno disconosce, devono, però, avere, nel quadro generale del processo produttivo nazionale, quella considerazione che deriva dalla natura e dalla funzione di tali beni.

« Di conseguenza, non sembra a questo Ministero che le attuali difficoltà dei titolari dei costieri possano indurre all'adozione di un sistema liberistico in materia di approvvigionamento di prodotti petroliferi.

« Osta, innanzitutto, la necessità inderogabile di sviluppare e migliorare i nostri impianti di raffinazione, soprattutto in relazione ai programmi approvati dall'O.E.C.E. a Parigi, che comportano impegni di carattere internazionale intrasgressibili, nonché l'approvazione ancora non avvenuta della nuova tariffa doganale.

« Anzi, in tal campo, è assolutamente necessario che l'Italia acceleri il proprio piano di miglioramento e ampliamento degli impianti, altrimenti si corre il rischio, una volta liberalizzati tali prodotti, di essere sorpassati come capacità produttiva e conseguenti lavorazioni dagli altri paesi partecipanti all'O.E.C.E.

« Per quanto riguarda, infine, il problema della costituzione delle scorte di obbligo, questo Ministero rende noto che segue con molta attenzione tale questione, per assicurare, in

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

qualsiasi evenienza, i prodotti petroliferi per i bisogni del Paese.

« In considerazione, appunto, della attuale situazione dei depositi costieri, si stanno rivendendo i criteri di ripartizione dell'onere della costituzione delle scorte obbligatorie fra le varie aziende interessate.

« Negli studi che si stanno compiendo, sono tenute presenti le esigenze dei titolari dei depositi costieri, nell'intento di conciliare le loro rivendicazioni con quelle dei raffinatori, nell'esclusivo interesse di tutta l'economia del Paese ».

*Il Ministro*  
TOGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere quando il Ministro della marina mercantile intende presentare per l'approvazione il progetto del provvedimento che definisce la posizione giuridico-economica dell'ex personale già dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, come pure la riassunzione in servizio del rimanente personale che ancora langue con le proprie famiglie nei campi profughi ».

RISPOSTA. — « In seguito al passaggio della città di Fiume all'Amministrazione jugoslava, la maggior parte del personale di quell'Azienda dei magazzini generali ha abbandonato la città per mantenere la cittadinanza italiana.

« Per la sistemazione di tale personale è stato emesso il decreto legislativo n. 520 del 23 dicembre 1946, il quale stabilisce che il personale con sede nelle zone di confine può essere, a domanda, trasferito o temporaneamente comandato presso enti similari a quello di provenienza.

« In relazione a quanto sopra, il Ministero della marina mercantile ha assegnato parte del personale predetto presso gli enti portuali di Genova, Venezia, Napoli e presso l'Azienda dei mezzi meccanici di Savona i quali, pur non opponendosi alla sistemazione di una prima aliquota, hanno fatto presente la impossibilità di ulteriori assunzioni essendo il proprio personale più che sufficiente alle esigenze dei servizi, e che il loro bilancio non si trova in condizioni da sopportare ulteriori aggravii finanziari e che, pertanto, consideravano il personale sistemato come in soprannumero e le relative competenze corrisposte in conto sospeso da rimborsarsi da parte dello Stato.

« Il personale fiumano che ha richiesto l'applicazione, nei propri confronti, del decreto citato, ammonta a 140 unità, di cui 77 sono attualmente ancora da sistemare.

« Il Ministero della marina mercantile ha interessato della questione il Ministero del tesoro informandolo della situazione ed avanzando la proposta di destinare, sia pure temporaneamente, presso l'Amministrazione, per i servizi centrali e periferici, il personale in parola.

« Nonostante le considerazioni addotte, il Ministero predetto non ha accolto la proposta.

« È stata pure interessata alla questione la Presidenza del Consiglio, che ha insistito presso il Ministero del tesoro, senza alcun esito favorevole.

« In conseguenza di quanto esposto il Ministero della marina mercantile sta preordinando uno schema di provvedimento che presenterà, quanto prima, all'esame del Consiglio dei Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
TAMBRONI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se intenda disporre provvedimenti allo scopo di facilitare e intensificare l'importazione di banane dall'Eritrea, onde tutelare l'interesse dei coltivatori italiani, cui il Governo ha ripetutamente promesso una attiva solidarietà ».

RISPOSTA. — « L'importazione in Italia di banane, da qualunque provenienza, viene effettuata, come è noto, dall'Azienda monopolio banane, che, per disposizione di legge, è l'unico ente importatore.

« Ragioni di opportunità politica oltretutto di tutela degli interessi dei nostri connazionali, hanno sempre consigliato questo Ministero a mantenere attivi i rapporti commerciali con l'Eritrea, cercando di facilitare in tutti i modi gli scambi reciproci.

« Nei primi mesi del 1948 venne, infatti, preparato un piano di scambi e presentata una proposta formale alle Autorità britanniche di occupazione con l'intento di sviluppare e disciplinare gli scambi italo-eritrei nel quadro di un Accordo di compensazione generale. Tale proposta, comprendente anche un contingente di banane in importazione, non ha avuto esito positivo, nonostante le ripetute insistenze fatte sia direttamente che attraverso le Autorità di Londra e l'Ambasciata del Regno Unito a Roma.

« Non si è nel frattempo trascurato di rendere più che possibile attivi i traffici con l'Eritrea consentendo sia operazioni di compensazione privata che importazioni ed esportazioni con regolamento in sterline, nonché estensione delle agevolazioni concesse ai paesi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

dell'area della sterlina e delle recenti disposizioni sulla liberazione degli scambi.

« Per quanto concerne in particolare l'importazione di banane, si fa presente che nel decorso anno sono state accordate diverse licenze di importazione, l'ultima delle quali concessa nello scorso ottobre e valida fino al 28 corrente per l'importazione in compensazione privata di quintali 6200 di banane.

« Poiché le Autorità britanniche di occupazione hanno in questi ultimi mesi minacciato di sospendere l'esportazione di banane in compensazione privata, lamentando che le contropartite italiane non venivano trattenute in Eritrea bensì transitavano per quel territorio con destinazione Etiopia, su proposta della Camera di commercio di Asmara è stata di recente approvata una particolare operazione che trova il gradimento di quelle Autorità di occupazione e prevede l'importazione di quintali 6000 di banane con una media mensile di quintali 1000-1200 rappresentante una cospicua percentuale della capacità produttiva globale dell'Eritrea.

« Si fa, tuttavia, osservare che deve pur tenersi in debito conto il lato strettamente commerciale della questione che spinge l'ente acquirente verso quei mercati che offrono maggior convenienza all'acquisto, nonché il lato qualitativo del prodotto che, per rimanere nell'ambito degli ex territori coloniali, fa preferire le banane somale a quelle eritree ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per sapere quali provvedimenti intende adottare a favore di quei dipendenti dell'ufficio revisione opzioni di Bolzano licenziati quali avventizi, ma trattenuti tuttora in servizio senza avere avuto alcuna precisazione riguardo la natura del nuovo rapporto di lavoro ».

RISPOSTA. — « Si premette che con la legge 2 febbraio 1948, n. 23, venne disposta la revisione delle opzioni degli allogeni alto-atesini, cosicché si rese necessario istituire presso la Prefettura di Bolzano un apposito ufficio incaricato di esaminare e istruire le varie migliaia di domande degli interessati.

« Per sopperire alle necessità di servizio, su proposta del Ministero dell'interno, la commissione centrale per l'avventiziato, in data 11 marzo 1948, sebbene esistesse già il divieto di nuove nomine di avventizi, sancito dalla legge 4 aprile 1947, n. 207, il cui regolamento di esecuzione non era peraltro stato

ancora emanato (decreto presidenziale 13 marzo 1948, n. 246), espresse parere favorevole all'assunzione presso il detto ufficio di n. 40 avventizi di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria particolarmente idonei e ciò anche per la considerazione che trattavasi di nuove esigenze conseguenti alla citata legge n. 23.

« In base a tale parere, con apposito decreto emanato d'intesa col Tesoro e debitamente registrato alla Corte dei conti, venne disposta la nomina del personale cui si fa riferimento.

« Senonché, con decreto presidenziale del 19 marzo 1948, n. 246, venne stabilito che le assunzioni di personale non di ruolo in tal modo consentite, non avrebbero potuto avere durata superiore a mesi 3, prorogabile eccezionalmente di un altro mese.

« Si rese, pertanto, necessario, allo scadere di tale termine far cessare il rapporto d'impiego come sopra stabilito nei riguardi di detti avventizi; ma, poiché le esigenze di servizio, venute nel frattempo aumentando, imponevano di assicurare la continuazione e l'intensificazione dell'attività dell'ufficio in parola, il Ministero dell'interno dovette rappresentare le constatate necessità al Tesoro il quale, nell'impossibilità di consentire deroghe al divieto di mantenere in servizio gli avventizi in parola, riconosceva tuttavia l'opportunità, per il detto ufficio opzioni, di avvalersi dell'opera delle persone che avevano particolare conoscenza dei precedenti delle pratiche relative alle opzioni degli alto-atesini e fossero a conoscenza della lingua tedesca.

« Fu a tal fine considerato che trattavasi di sopperire ad esigenze transitorie e speciali che avevano un carattere locale e del tutto particolare cosicché, in effetti, non occorreva riferirsi alle norme, del resto non più applicabili, riguardanti gli avventizi che erano stati assunti dallo Stato per esigenze temporanee ma indeterminate, con un rapporto di impiego definito che facilitava il passaggio a posto normale di ruolo o, in difetto, agli appositi ruoli transitori.

« Si trattava di fronteggiare esigenze locali di breve durata, per cui occorreva affidare a persone capaci un semplice incarico precario.

« Restò così stabilito che sempre nel limite di 40 unità, con decreto interministeriale venne conferito l'incarico di esperto alle persone ritenute idonee per l'espletamento del servizio in parola nell'intesa che tale incarico, il quale non comporta rapporto d'impiego, dovesse durare 6 mesi, eventualmente prorogabili.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

« In tale forma ebbero l'incarico di esperti, per successivi 3 semestri, 40 persone, che ora, per diminuite esigenze di servizio, sono ridotte a 30, con prevedibile ulteriore riduzione nei prossimi mesi.

« Nessun provvedimento questo Ministero deve perciò adottare nei riguardi di dette persone, se non per esonerarle dall'incarico, a mano a mano che vengono a esaurirsi le necessità del detto Ufficio opzioni di Bolzano, e ciò anche per aderire alle premure in tal senso fatte dal Ministero del tesoro.

« Devesi poi far notare che il personale di cui trattasi venne individualmente informato, a cura dell'Ufficio opzioni di Bolzano, della situazione economica e giuridica in cui veniva a trovarsi per effetto del conferimento dell'incarico suddetto, cosicché risulta non confermata la addotta circostanza che nessuna precisazione sia stata fatta al riguardo ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quando e come intende risolvere la posizione degli ex appartenenti alla milizia portuaria attualmente in servizio nella pubblica sicurezza come ausiliari aggiunti ».

RISPOSTA. — « È in preparazione, d'intesa con gli altri Dicasteri interessati, uno schema di disegno di legge concernente la riorganizzazione dei servizi della polizia di frontiera nel quale è prevista, in occasione della prima attuazione del provvedimento, la possibilità di sistemare gli appartenenti alla disciolta milizia portuaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'Africa Italiana e del tesoro.* — « Per sapere quando intendano liquidare i militarizzati dipendenti da enti parastatali e da aziende private, dell'Africa Orientale Italiana, che ancora oggi ricevono risposte evasive dai competenti Ministeri e che nella massima parte versano in precarie condizioni economiche ».

RISPOSTE. — « Le militarizzazioni disposte nell'Africa Orientale Italiana derivano la loro efficacia unicamente da provvedimenti speciali aventi forza di legge emanati, a suo tempo, dal Governatore generale, e cioè dai decreti del Governatore generale n. 1810, in data 30 dicembre 1940, n. 1390, in data 24 settembre 1940.

« Col primo, veniva dichiarata la militarizzazione, per tutta la durata dello stato di guerra, del personale civile dell'Amministrazione dello Stato, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, in effettivo servizio nei territori dell'A.O.I.; col secondo (primo in ordine di tempo) veniva, invece, disposta la militarizzazione di stabilimenti vari, aziende, ecc., specificamente elencate.

« Il decreto del Governatore generale numero 1810, in data 30 dicembre 1940, era informato, sostanzialmente, alle disposizioni del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, e, pertanto, con esso venivano espressamente regolati tutti gli effetti della militarizzazione, compreso quello del trattamento economico; il decreto del Governatore generale n. 1390, in data 24 settembre 1940, era informato, invece, alle disposizioni del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1628, e, pertanto, la militarizzazione con esso disposta aveva unicamente effetti penali e disciplinari.

« Nell'articolo 2 di quest'ultimo provvedimento legislativo era espressamente sancito che con successivo decreto sarebbero state emanate le norme relative alla militarizzazione degli enti elencati nel precedente articolo 1, ma per il precipitare degli eventi bellici tali norme non furono mai emanate; in conseguenza, non sussiste un diritto del personale appartenente agli enti stessi ad un particolare trattamento economico e tanto più ad un trattamento economico a carico dello Stato italiano.

« Nessun provvedimento fu mai emanato agli effetti della militarizzazione del personale dei così detti enti parastatali operanti nei territori dell'A.O.I. E poiché lo stato di militarizzazione non può derivare che dalla legge o da provvedimenti aventi forza di legge, nulla di regola sarebbe spettato e spetterebbe al personale di detti enti così come al personale di stabilimenti, società, ecc., non specificamente indicati nel citato decreto del Governatore generale n. 1390, anche se utilizzati nell'interesse delle forze armate operanti nei territori predetti.

« Tale la situazione di diritto.

« In fatto, particolari situazioni ed esigenze locali imposero, spesso, e non solo nei territori dell'Africa Orientale Italiana, il ricorso a prestazioni di servizio od esecuzione di opere per conto ed anche al seguito delle forze armate operanti, prescindendo da ogni questione formale e, quindi, indipendentemente dalla disposta o meno militarizzazione degli enti, ditte od uomini utilizzati e senza alcuna preoccupazione di assicurare la rego-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

larizzazione della relativa posizione giuridica. In conseguenza della militarizzazione di essi disposta o del fatto della loro aggregazione materiale a reparti operanti, moltissimi civili furono, d'altra parte, catturati dalle autorità o forze di occupazione e trattenuti per molti anni in campi di concentramento.

« Ciò ha sollevato una questione non più di diritto ma di equità, e cioè quella del riconoscimento *a posteriori* del diritto ad un particolare trattamento economico ai personali civili venutisi a trovare nelle condizioni accennate di diritto e di fatto, e cioè:

1°) che abbiano appartenuto a ditte od organizzazioni regolarmente militarizzate, anche se ai soli effetti penali e disciplinari;

2°) che risultino, comunque, impiegati, in zone di operazioni, in lavori e servizi connessi con le operazioni militari (autotrasporti, costruzioni stradali ed edili, lavori estrattivi, imprese elettriche, ecc., ecc.), alle dipendenze dirette od indirette delle autorità militari;

3°) che, in conseguenza delle situazioni di cui ai precedenti commi 1°) e 2°), siano stati catturati dalle forze occupanti e trattenuti in campi di concentramento.

« La subordinazione del riconoscimento del diritto al trattamento economico al concorso di quest'ultima circostanza, e cioè della cattività, trova la sua giustificazione non soltanto nei motivi di equità prima accennati ma anche nel principio generale che lo stato di militarizzazione cessa con la fine del reparto, ente o servizio di appartenenza e vengono, quindi, a caderne tutti gli effetti ove il militarizzato non segua la sorte di tali reparti, enti o servizi. E, d'altra parte, soltanto il concorso dello stesso requisito che giustifica, in certo qual modo, che lo Stato si assuma il carico di tale trattamento, e cioè in considerazione del fatto che, in conseguenza di prestazioni rese nell'interesse statale, sia derivato ai singoli il danno economico inerente allo stato di cattività.

« È a tali principi, appunto, che s'ispira un apposito disegno di legge concordato, in via di massima, dopo lunghe trattative, tra questo Ministero, quello della difesa e quello del tesoro, diretto a disciplinare la materia, organicamente, nei riflessi non soltanto dei civili dell'A.O.I., ma anche di quelli dell'Africa Settentrionale, dell'Albania, dell'Egeo ed in genere di territori esteri, venutisi a trovare nelle condizioni anzidette. Tale disegno di legge è, tuttavia, ancora in fase di trattazione tra le dette Amministrazioni ai fini del finanziamento della spesa da esso derivante, ed in particolare di quella relativa al paga-

mento degli interi assegni da corrispondere ai militarizzati dell'A.O.I. (lire 600 milioni circa).

« È auspicabile che anche dette trattative possano giungere al più presto a conclusione, in modo da poter corrispondere agli aventi diritto, nel più breve tempo, almeno un acconto su quanto loro spettante. Può assicurarsi, comunque, che da parte di questo Ministero, che si trova nell'assoluta impossibilità di assumere tale onere a carico del proprio bilancio, è stato e viene esplicito il massimo interessamento a definizione della questione ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'Africa Italiana*  
BRUSASCA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se sia vero che soltanto intralci burocratici si oppongono alla ripresa del regolare funzionamento delle Banche italiane in Eritrea e, in caso affermativo, quando e come intende provvedere alla tutela, in così delicato settore, degli interessi dei nostri connazionali ».

RISPOSTA. — « Non è esatto che intralci burocratici si oppongano alla ripresa del regolare funzionamento delle Banche italiane in Eritrea.

« Per lungo tempo l'attività di tali Banche trovò restrizioni in disposizioni dell'Autorità occupante, che per ragioni generali sottopose l'esercizio del credito al proprio controllo e limitò sostanzialmente le operazioni a quelle di semplice anticipazione su garanzie reali.

« Più recentemente l'Autorità di occupazione si è dichiarata pronta a revocare tali restrizioni. Le Direzioni centrali delle Banche italiane, tuttavia, hanno trovato difficile in questo momento compiere operazioni creditizie di una certa ampiezza dati i rischi che l'incertezza politica e l'insicurezza del territorio attualmente comportano.

« La questione è ancora allo studio da parte degli istituti creditizi ed assicurativi italiani, data l'importanza che una ripresa del normale fido bancario presenta per l'esercizio delle attività economiche italiane in Eritrea, ed i cospicui interessi patrimoniali italiani che sono investiti in quel territorio.

« Il Ministero degli affari esteri, perfettamente conscio dell'importanza della questione, è intervenuto a più riprese per cercare di ottenerne la risoluzione al più presto possibile ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

AMATUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se siano allo studio provvedimenti che consentano uno sviluppo di carriera, anche se nella misura ridotta imposta dalla loro particolare situazione, nei confronti di commissari aggiunti di pubblica sicurezza assunti in base al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 294, per la loro qualità di ex ufficiali della regia guardia. Questi funzionari che nell'espletamento delle loro attribuzioni, hanno dato prova di possedere piena competenza e capacità, si sono venuti a trovare in una posizione di grave disagio sia nei confronti di funzionari già loro dipendenti nel corpo della regia guardia, i quali preferirono, all'atto dello scioglimento del corpo, di passare al servizio dell'Amministrazione fascista, sia nei riguardi dei funzionari che anche di recente sono stati ammessi nella carriera della pubblica sicurezza e dai quali o sono stati o stanno per essere superati.

« Tenuto conto dei precedenti di servizio dei predetti commissari aggiunti e del lodevole espletamento delle funzioni del grado durante circa un quinquennio, nonché della recente decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 23 settembre 1949, su ricorso Agosta ed altri sottufficiali della regia guardia, la quale ha constatato la deficienza nel caso dell'attuale legislazione riparatoria, sembra necessaria ed indilazionabile l'emanazione di un provvedimento che consenta il passaggio immediato al grado VIII, previa valutazione dei requisiti degli aspiranti da parte di apposita Commissione ».

RISPOSTA. — « a) Il provvedimento di legge che dispose lo scioglimento della regia guardia, anche se ispirato da motivi politici, rientrava tuttavia nella legittima facoltà del Governo del tempo. Giu' ridicamente esso viene ad inquadrarsi tra gli atti che portarono al riordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Quindi, per il suo carattere di ordine generale, il provvedimento suddetto non può essere richiamato, come spesso viene fatto, per invocare l'applicazione delle disposizioni sulla ricostruzione della carriera, contenute nei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 19 ottobre 1944, n. 301, la cui efficacia è limitata a casi di accertata e diretta persecuzione politica.

« La riprova di ciò è data dal fatto che il Governo del tempo non si limitò soltanto a sciogliere il Corpo della regia guardia, ma provvide anche alla sistemazione degli effet-

tivi che, col grado rivestito, vennero trasferiti in corpi similari, se in possesso dei requisiti richiesti in tali Corpi.

« b) Non fu previsto un inquadramento, *ope legis*, di ex ufficiali della regia guardia nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, in considerazione della diversa specie delle funzioni di carattere amministrativo e giudiziario, svolte da questi ultimi.

« Pertanto, non fu loro preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi, che di volta in volta vennero banditi dall'Amministrazione della pubblica sicurezza (ruolo funzionari), il che esclude ogni faziosità politica. Infatti, non pochi parteciparono a tali concorsi, con esito favorevole, rivestendo oggi anche alti gradi, in base ad un normale e spesso encomiabile svolgimento di carriera.

« Ciò premesso, si chiarisce che con decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 294, urgendo, per le speciali contingenze del momento, anche a causa di vuoti creati dall'epurazione, integrare i ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza in servizio, venne autorizzato uno speciale « arruolamento straordinario » fino alla concorrenza di 100 posti, limitatamente però ai gradi IX, X ed XI, non ritenendosi opportuna l'immissione diretta di nuovo personale nei gradi superiori, in considerazione della delicata natura delle relative funzioni di ordine eminentemente direttivo. Per partecipare a detto arruolamento, venne richiesto, fra gli altri, il requisito essenziale di avere appartenuto a corpi di polizia (carabinieri, guardia di finanza, regia guardia); e ciò fu consigliato dalla giusta considerazione di limitare la partecipazione all'arruolamento a categorie già in possesso di una certa esperienza dei servizi di polizia in genere.

« Da quanto sopra deriva che l'aver incluso gli ex ufficiali della regia guardia a partecipare a detto arruolamento, non fu una concessione riparatrice, che avrebbe potuto implicare una conseguente « ricostruzione di carriera », ma soltanto un criterio dettato nell'interesse esclusivo del buon funzionamento dell'Amministrazione.

« Al riguardo, infatti, fu tassativamente prescritto che gli idonei a detto arruolamento potevano soltanto aspirare ai posti di grado, corrispondente a quello già ricoperto nel corpo di provenienza.

« Ciò posto, si ritiene di richiamare l'attenzione sul fatto che gli ex ufficiali della regia guardia risultati idonei sono stati immessi in carriera senza limitazione alcuna, rispetto ai colleghi di altri corpi. Essi, quindi,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

maturando la prescritta anzianità di anni sei o di anni otto, possono sempre partecipare ai concorsi di merito distinto o di idoneità per il grado VIII, che di volta in volta vengono banditi dall'Amministrazione: il che è già stato fatto da qualche ottimo elemento, con esito favorevole.

« In quanto poi all'opportunità di emanare un provvedimento « che consenta il passaggio immediato al grado VIII, previa valutazione dei requisiti degli aspiranti da parte di una apposita commissione », prescindendo dai predetti esami di concorso per merito distinto o di idoneità, si eccepisce che, mancando l'elemento di fatto (persecuzione politica), non può adottarsi nei confronti di tali « aspiranti » la ricostruzione della carriera, prevista dal regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, a maggior ragione non si può ravvisare l'opportunità di adottare un provvedimento del genere.

« Difatti, per esso riuscirebbe difficile trovare onesta giustificazione di fronte agli interessi di carriera del personale entrato in Amministrazione con regolare concorso. Tanto più che questi ultimi possono, ai sensi delle vigenti disposizioni, conseguire il grado VIII solo partecipando agli esami sopracennati.

« La ricordata decisione del Consiglio di Stato non fa che confermare il punto di vista dell'Amministrazione ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

**BERNARDI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere che cosa intenda fare per ottenere che i proprietari e gli affittuari dei terreni coltivati in Lombardia e particolarmente nella provincia di Milano provvedano al risanamento, alla ricostruzione e alle necessarie riparazioni delle cascine e delle case coloniche che non si trovino — come la maggior parte di queste non si trovano — in condizioni da offrire una abitazione materialmente e moralmente sana alle famiglie dei lavoratori, che sono costrette ad abitarvi ».

**RISPOSTA.** — « Questo Alto Commissariato con circolare n. 169 del 19 novembre 1948, richiamava l'attenzione dei prefetti sulle norme fondamentali della legge sanitaria circa la materia e sulle istruzioni impartite con precedenti circolari riguardanti l'igiene delle abitazioni rurali.

« Si richiamava inoltre l'attenzione sul decreto legislativo 4 agosto 1948, n. 1094, concernente la proroga dell'accordo di tregua mezzadrile al fine di promuovere un pro-

gramma d'azione, diretto a sollecitare i proprietari inadempienti a non sottrarsi ai loro precisi obblighi per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di riparazione e di completamento delle abitazioni rurali, ogni qualvolta gli ufficiali sanitari, a seguito del sopralluogo, ne riconoscessero la inderogabile necessità.

« Le gravi condizioni di dissesto creato dagli eventi bellici anche nel settore dell'edilizia, non hanno sempre consentito alle prefetture di svolgere le necessarie ed efficaci azioni per ottenere l'applicazione delle disposizioni vigenti e soprattutto di quelle contenute negli articoli 222, 223, 224 del testo unico delle leggi sanitarie.

« In considerazione di quanto sopra, questo Alto Commissariato con circolare n. 217 del 27 dicembre 1949, pur riconoscendo le difficoltà che nell'attuale momento si oppongono all'esecuzione di un programma di ricostruzione edilizia nelle zone rurali, ha ritenuto di dover ancora richiamare l'attenzione dei prefetti sull'argomento, perché quanto prima si provveda da parte delle autorità comunali a fare eseguire almeno i lavori più necessari per eliminare le deficienze delle abitazioni rurali.

« Si fa inoltre presente ha tal proposito che è in studio presso questo Alto Commissariato un disegno di legge presentato dai senatori Sinforiani-Merlin recante modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie in materia di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli ».

*L'Alto Commissario*  
per l'igiene e la sanità pubblica  
COTELLESA.

**BIAGIONI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile ed improrogabile disporre una revisione delle aliquote dei contributi unificati dell'agricoltura, già in riscossione per l'anno in corso, che sono state aumentate del doppio rispetto a quelle dell'anno precedente. Questo nuovo aggravio, mentre è in atto una grave crisi del mercato agricolo, rappresenta un peso sproporzionato ed insopportabile, specialmente per la piccola proprietà ».

**RISPOSTA.** — « Non sembra, in via generale, che possa trovar fondamento l'affermazione, secondo la quale la misura dei contributi agricoli unificati, stabilita per l'anno 1950 — con decreto del Capo dello Stato a mente del regio decreto legislativo 28 novem-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

bre 1938, n. 2138 — abbia subito un aumento del doppio nei confronti di quella del 1949.

« A tal fine, infatti, sarà sufficiente confrontare la misura dei predetti contributi del 1949 con quella del 1950, riferita ad ogni giornata di lavoro e per le singole categorie di lavoratori, quale appare dalle cifre qui di seguito riportate:

giornalieri di campagna: uomo, 1949 110,68, 1950, 112,68; donne e ragazzi, 1949 91,78, 1950 93,78;

salariati fissi: uomo, 1949 98,72, 1950 100,72; donne e ragarri, 1949 82,37, 1950 84,37;

coloni e mezzadri: uomo, donne e ragazzi, 1949 8,66, 1950 14,01.

« Dai dati suesposti è agevole rilevare come il solo aumento sensibile si sia verificato unicamente per la categoria dei coloni e mezzadri; per quelle invece, dei giornalieri di campagna e dei salariati fissi, va osservato innanzi tutto che nessun aumento è stato arrecato alla misura delle contribuzioni vigenti per il 1949 per quanto concerne le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, pur avendo rilevato che la tariffa contributiva a giornata per il « Fondo di solidarietà sociale » per gli anni 1948 e 1949 è inferiore a quella che era stata prevista dal decreto presidenziale 29 luglio 1948, n. 1139, con il quale venivano determinate per tutte le categorie (comprese quelle agricole) le aliquote di contribuzione al « Fondo » medesimo.

« Per quanto riguarda gli assegni familiari, la tariffa contributiva a giornata ha registrato nel 1950 una diminuzione di lire 2, onde compensare l'aumento di lire 4, sempre riferibile ad ogni giornata, determinato per l'assicurazione malattie.

« In sostanza, dunque, la misura delle contribuzioni per le categorie dei braccianti e dei salariati fissi denuncia, nel suo complesso, un aumento di sole lire 2 per ogni giornata.

« Tale lieve ritocco, dipendente unicamente dal contributo per l'assicurazione malattie, si è manifestato indispensabile, ove si consideri che, mentre non si potevano ragionevolmente prevedere riduzioni nei costi delle assistenze, era d'altro canto necessario assicurare, ad ogni modo, la regolarità nella erogazione delle prestazioni previste per legge ai lavoratori beneficiari.

« I coloni e mezzadri, come è noto, sono soggetti soltanto alle assicurazioni per nuzialità e natalità e contro la tubercolosi, nonché per l'assistenza malattie. Come già detto, sono rimaste inmutate nei confronti del 1949 le quote di contributo riferibili alla tubercolosi

ed alla nuzialità e natalità, mentre quella per l'assicurazione contro le malattie ha subito un aumento di lire 5,35 per ogni giornata.

« In effetti, per l'assistenza relativa, l'Istituto competente prevedeva un *deficit* di lire 2.700.000.000, ove la tariffa di contribuzione fosse rimasta inalterata nei confronti di quella del 1949. Indubbiamente tale gravissima situazione doveva essere sanata, onde non compromettere in modo irreparabile la possibilità di rendere efficienti prestazioni per mancanza dei necessari mezzi finanziari.

« Si è inteso, inoltre, richiamare l'attenzione sul peso che il lamentato aggravio arrecerebbe alla piccola proprietà.

« Per quanto riguarda i contributi gravanti su questa ultima, vi è da osservare che, ove trattisi di coltivatori diretti, nessun onere viene ad essi imposto perché, in ottemperanza alle disposizioni già in precedenza impartite dal Ministero, i medesimi proprietari o, a qualsiasi titolo, conduttori di superfici non inferiori ai 2 ettari di colture non specializzate sono esenti anche dall'imposizione a titolo di lavori stagionali o di punta.

« Laddove, invece, la piccola proprietà sia condotta a colonia o a mezzadria, l'onere derivante per contributi unificati non è tale da incidere in misura notevole sull'economia dell'impresa. Infatti, in casi del genere, risultando, in via normale, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di mano d'opera una o al massimo due unità della famiglia del colono o del mezzadro, l'onere annuo ammonta, per il 1950, rispettivamente a lire 3362 e lire 6724, al netto degli aggravi di riscossione.

« Venendo poi all'esame — da un punto di vista generale — della onerosità dei contributi agricoli unificati rispetto al reddito delle aziende, va premesso che il solo costo della previdenza, come elemento a se stante, non può essere sufficiente per un fondato giudizio. Tuttavia, non sembra che l'onere di detti contributi per l'anno 1950 (calcolato in poco più di 32 miliardi) possa giudicarsi eccessivo rispetto al reddito complessivo dell'agricoltura.

« Circa la distribuzione del predetto onere, si è già osservato che (pur tenendo conto della diversità delle prestazioni) sono maggiormente colpite le aziende condotte con salariati e braccianti rispetto a quelle condotte a mezzadria, mentre sono esenti quelle dei piccoli coltivatori diretti.

« Comunque, la distribuzione dell'onere è in relazione alla intensità dell'impiego di mano d'opera; quindi, indirettamente in relazione anche al reddito della impresa agri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

cola e alla massa dei salari corrisposti, dei quali soprattutto va tenuto conto nella valutazione dell'onere contributivo, che ha — come è noto — lo scopo di assicurare le prestazioni previdenziali ed assistenziali ai lavoratori agricoli ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

BIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se risponde a verità che esso ministro avrebbe respinto il ricorso prodotto dal maestro La Rocca Mario avverso la sua esclusione dal concorso magistrale A 3, al quale aveva partecipato *sub condicione*, superandolo, sotto il pretesto che la relativa domanda di ammissione sarebbe pervenuta al provveditore agli studi di Potenza il 7 agosto, mentre il termine fissato per tale presentazione scadeva il 6 agosto, quando era certo e risultava documentalmente provato che la domanda era stata inoltrata per posta alle ore 10 del giorno 6 agosto con raccomandata n. 3859 e quando è certo altresì che soltanto a questa data dovevasi aver riguardo al fine di stabilire se la domanda era stata o meno presentata tempestivamente; e per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per riparare all'ingiusto danno arrecato all'insegnante La Rocca Mario, invalido di guerra, comandante di distaccamento della brigata garibaldina di assalto « C. Fissore » e padre di famiglia ».

RISPOSTA. — « In merito alla questione, si fa presente che con ordinanza n. 8720/50 dell'8 luglio 1947 furono diramate ai provveditori agli studi le norme sulla disciplina dei concorsi magistrali, da bandirsi in virtù della ordinanza medesima.

« Circa la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi in parola, tra l'altro, l'ordinanza contemplava quanto segue al paragrafo IX:

« È escluso dal concorso il candidato, la cui domanda pervenga per qualsiasi ragione dopo la scadenza dei termini e non sia corredata di tutti i documenti di rito o sia accertato che il contenuto di essi non risponde a verità.

« L'esclusione è pronunciata dal provveditore agli studi. Contro l'esclusione, che deve essergli immediatamente comunicata con lettera raccomandata, il concorrente può ricorrere al Ministero entro 10 giorni da quello in cui gli perviene la comunicazione, trasmettendo il ricorso direttamente al provveditore,

il quale lo ammette in tal caso a sostenere condizionatamente le prove di esame ».

« I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi magistrali, da fissarsi, sulla base delle norme dettate con la citata ordinanza ministeriale, dai provveditori agli studi, vennero riaperti due volte con le ordinanze ministeriali 19233/74 del 16 dicembre 1947 e 7788/31 del 31 maggio 1948, che li fissavano rispettivamente al 15 gennaio 1948 e al 6 agosto 1948, limitatamente, quest'ultimo termine, ai concorsi magistrali indicati con le sigle A-2, A-3, B-5, C-8 e C-9.

« L'insegnante La Rocca Mario chiese di partecipare al concorso A-3 nella provincia di Potenza, ma la relativa domanda pervenne, come sopra detto, a quel provveditore agli studi in data 7 agosto 1948 e cioè dopo la chiusura dei termini (6 agosto), conseguentemente il provveditore decretò la esclusione dal suddetto concorso.

« Il predetto insegnante produsse ricorso gerarchico al Ministero contro il decreto di esclusione e conseguentemente il provveditore agli studi non poté non ammetterlo alle prove *sub condicione*.

« Il Ministero con decisione n. 13880 del 5 gennaio 1949 respinse il ricorso per essere la domanda pervenuta oltre i termini fissati nel bando.

« La decisione del Ministero, come sopra emanata, è del tutto legittima, non potendosi, come risulta dal bando, da parte dell'Amministrazione, indagare i motivi per i quali la domanda sia pervenuta al competente ufficio oltre il termine tassativamente fissato.

« Ciò premesso, questo Ministero non può adottare alcun provvedimento, tanto più che, a parte i motivi giuridici che hanno determinato la reiezione del ricorso e per i quali la decisione ministeriale è da ritenersi del tutto giustificata, l'interessato non ha proposto contro tale decisione ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, e pertanto la decisione stessa è divenuta definitiva, passando in cosa giudicata ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

BONINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno riconoscere ai vigili sanitari, preposti al controllo dell'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, considerato che il servizio che i suddetti agenti esplicano non v'è dubbio che ricada fra quelli contemplati dal capo IV, articolo 43, del testo unico della

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 ».

**RISPOSTA.** — « La posizione giuridica dei vigili sanitari provinciali è stabilita dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie, secondo cui sono ad essi riconosciute, per l'esercizio delle loro funzioni, le facoltà spettanti per legge ai vigili urbani.

« A norma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, le guardie comunali, nominate in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, e « riconosciute » dal prefetto, sono agenti di pubblica sicurezza.

« L'articolo 126 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, conferma che il prefetto « riconosce » come agenti di pubblica sicurezza le guardie campestri, per le imposte di consumo, boschive, ed altre, dei comuni costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge.

« Pertanto, ai vigili sanitari, nei limiti delle mansioni ad essi demandate, è da ritenersi attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza mediante l'apposito « riconoscimento » del prefetto, che interviene con il decreto prefettizio di approvazione della nomina, e previo giuramento da prestare dinanzi al pretore ».

*Il Ministro  
SCELBA.*

**BONTADE MARGHERITA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, in conseguenza dei danni causati dalla frana del comune di Marineo (Palermo), con i provvedimenti di urgenza non intenda, altresì provvedere al consolidamento dell'abitato nei punti ove il terreno si presenta pericoloso ».

**RISPOSTA.** — « La frana dell'abitato di Marineo essendo in evidente movimento non consente interventi tecnici.

« Si può assicurare però che si sono già disposte opere di pronto soccorso per salvaguardare la pubblica incolumità.

« Le famiglie rimaste senza tetto in conseguenza della calamità stessa sono circa 35. Per provvedere al loro ricovero sarà necessaria presumibilmente una spesa di 60 milioni circa.

« Al finanziamento relativo il Provveditorato non può provvedere mancando della corrispondente disponibilità. Sono però in corso trattative al riguardo con le autorità regionali per sollecitare un eventuale finanziamento dei lavori da parte della Regione stessa ».

*Il Sottosegretario di Stato  
CAMANGI.*

**CAPALOZZA.** — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga logico che, a modifica e in aggiunta al disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati, sia consentito anche al funzionario a suo tempo dispensato di potere inoltrare tanto all'ente locale cui appartenne, quanto all'autorità governativa, motivato ricorso inteso ad ottenere l'eventuale adozione di una deliberazione, da assumersi in contraddittorio con l'interessato, sulla sua riammissione in servizio, previo riesame dei precedenti del ricorrente, così come, in sostanza, è stato recentemente disposto con la legge 14 maggio 1949, n. 326, a favore dei fascisti dispensati dal servizio a seguito di epurazione ».

**RISPOSTA.** — « Trattandosi di una questione che interessa tutte le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, relativa al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito risponde questa Presidenza chiarendo che, in base all'ordinamento vigente, le domande di riammissione in servizio e di ricostruzione della carriera sono esaminate nelle Amministrazioni pubbliche dai consigli di amministrazione, dalle commissioni di disciplina (con la ordinaria procedura prescritta), dal Consiglio dei Ministri se trattasi di funzionario di grado superiore al quinto e dagli altri organi preposti al Governo del personale secondo gli ordinamenti speciali, in base alla loro rispettiva competenza.

« Contro i provvedimenti adottati dall'Amministrazione gli interessati possono produrre ricorso in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato od alla Giunta provinciale amministrativa secondo la rispettiva giurisdizione.

« L'ordinamento in vigore, quindi, concede tutte le necessarie guarentigie, sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, per la tutela del diritto alla riammissione in servizio ed alla ricostruzione della carriera, nei casi in cui spetti.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

« La accennata disposizione della legge 14 maggio 1949, n. 326, ha per oggetto una situazione del tutto particolare che si ricollega all'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; ed essa concerne non già i fascisti dispensati dal servizio in seguito a giudizio di epurazione, bensì gli ausiliari che dagli stati informativi per l'anno 1944 fossero dichiarati non meritevoli della conferma in servizio. Infatti, con l'articolo 2 della citata legge è stata abrogata la precedente disposizione (articolo 3, primo comma, n. 3, decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321) che escludeva dal predetto inquadramento gli agenti ausiliari che avessero rivestito qualifiche fasciste; e si è conseguentemente modificato il secondo comma dello stesso articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 321 (già modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336), eliminandovi la corrispondente ipotesi di ricorso.

« Comunque, il suaccennato ricorso è correlativo ad una pura facoltà dell'Amministrazione, che resta libera di provvedere, a suo discrezionale giudizio, in merito all'inquadramento. Un simile rimedio non è quindi conciliabile con la situazione degli impiegati già licenziati per motivi politici, i quali hanno un vero e proprio diritto alla ricostruzione della carriera.

« Per le suesposte considerazioni non sembra che sia necessario dettare nuove norme ad integrazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio*

MARTINO.

COLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se è al corrente che presso l'Ufficio indennizzi danni alleati (I.D.A.), dipendente dal Comando militare territoriale di Bologna, giacciono da lungo tempo inevase e senza cenno di possibile e sollecita evasione numerose pratiche di indennizzo dei danni a cittadini italiani compiuti dalle truppe alleate; e per conoscere, altresì, se l'onorevole ministro non intenda impartire disposizioni per rimuovere le cause di tali ingiustificati ritardi ».

RISPOSTA. — « In applicazione della convenzione stipulata nel dicembre 1945 fra le Autorità alleate ed il Governo italiano venne deferita a questa Amministrazione la trattazione di un considerevole numero di pratiche (circa 20.000) relative alla concessione di indennizzi a cittadini italiani per danni deri-

vanti da fatti colposi commessi dalle truppe alleate.

« Tali pratiche vennero smistate, in relazione alla località in cui gli eventi dannosi si erano verificati, ai vari Comandi territoriali, per la necessaria istruttoria.

« I predetti Comandi, però, e fra essi anche il Comando territoriale di Bologna, pur ripetutamente sollecitati, si sono trovati nella materiale impossibilità di trattare le pratiche in questione con la sollecitudine richiesta dagli interessati, dato il limitatissimo personale a loro disposizione, personale che, d'altra parte, non può, per le disposizioni vigenti in materia di assunzioni, essere aumentato.

« Ad ovviare tale inconveniente sono state svolte da tempo opportune intese con il Ministero del tesoro, in seguito alle quali, in sede di elaborazione del disegno di legge recante modifiche ed aggiunte al regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, ora sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, è stato convenuto che anche al servizio di che trattasi verrà provveduto da quel dicastero, il quale, attraverso le varie Intendenze di finanza, sarà in grado di dare un più sollecito corso alle pratiche in questione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
BOVETTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è provveduto al finanziamento dei lavori di consolidamento progettati per il comune di Monacilioni (Campobasso) ».

RISPOSTA. — « Non è esatto quanto si afferma circa il mancato finanziamento dei lavori di consolidamento progettati per il comune di Monacilioni (Campobasso).

Sta di fatto invece che per il consolidamento dell'abitato stesso sono state redatte le seguenti tre perizie e cioè:

1°) per il consolidamento della zona est a valle della Chiesa Madre i cui lavori sono stati eseguiti da tempo. La relativa perizia n. 7842 del 4 giugno 1948 importava una spesa di 3 milioni;

2°) per il consolidamento della zona sud est ed ovest dell'abitato i cui lavori sono stati già eseguiti. La relativa perizia n. 15831 del 10 novembre 1948 importava una spesa di 6 milioni;

3°) per i lavori di completamento del consolidamento della zona ovest dell'abitato, previsti dalla perizia n. 9480 del 17 giugno 1949, per un importo di 2.800.000 lire.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

« A questi ultimi lavori non è stato ancora possibile provvedere per insufficienza dei fondi assegnati per tale genere di opere.

« Si assicura però che alla spesa richiesta si potrà far fronte quanto prima mediante le economiche realizzabili su lavori del genere ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
GAMANGI.

COVELLI E D'AMORE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per adeguare alle vere esigenze democratiche la rappresentanza popolare nelle deputazioni provinciali, che allo stato è resistita dalla sospensione dei decreti prefettizi di nomina dei deputati provinciali dichiarata dal Consiglio di Stato su ricorso di deputati decaduti; onde evitare che, come avviene per l'Amministrazione provinciale di Napoli, l'attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato — che in casi analoghi si è già pronunziato come carente di giurisdizione — possa procrastinare per anni la permanenza in carica di deputati designati dal Comitato di liberazione nazionale in rappresentanza di partiti scomparsi dalla vita politica e di orientamenti contrari ai risultati elettorali del 18 aprile ».

RISPOSTA. — « L'effettiva rispondenza degli organi delle amministrazioni provinciali alla volontà popolare non può essere attuata che attraverso le consultazioni elettorali, ed a ciò il Governo ha già provveduto con la presentazione alla Camera del disegno di legge (n. 985) relativo alle norme per la elezione dei Consigli provinciali.

« In ogni caso, l'attuale situazione potrebbe essere modificata esclusivamente in seguito alla decisione in merito al ricorso da parte del Consiglio di Stato ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

D'AGOSTINO, PINO E FAILLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sia informato di quanto accaduto la domenica giorno 13 novembre nel comune di Leonforte, in provincia di Enna, ove, senza alcuna autorizzazione potette aver luogo un pubblico comizio con sfacciata apologia di fascismo, da parte del Movimento sociale italiano, dinanzi alla cui sede stavano dei carabinieri, non — come sarebbe stato loro preciso dovere — per impedirne se non altro la continuazione, ma quasi per garantirne la riuscita fino alla fine; e per sapere quali disposizioni intenda impartire alla autorità prefettizia, perché i re-

sponsabili, formalmente denunziati, vengano puniti, e perché la locale autorità di pubblica sicurezza sia veramente a difesa dell'ordine repubblicano, espresso dalla nuova Costituzione; e ciò per evitare perturbamenti e gravi fatti, che altrimenti potrebbero verificarsi ».

RISPOSTA. — « La riunione degli iscritti al Movimento sociale italiano avvenuta il 13 novembre 1949 a Leonforte, ebbe luogo nell'interno della sezione: non si trattò, quindi, di un comizio pubblico, come viene affermato.

« Comunque, il comandante della locale stazione dei carabinieri dispose un servizio di vigilanza nei pressi della sezione, rilevando, dopo pochi minuti dall'inizio della riunione, che, per mezzo di un altoparlante installato all'esterno dell'edificio ove ha sede la detta sezione, incominciava ad essere diffuso quanto il segretario veniva affermando.

« Il sottufficiale, recatosi subito nell'interno del locale, intimò di interrompere immediatamente la radiodiffusione; ordine a cui fu senz'altro ottemperato dal segretario il quale, peraltro — per non dare la sensazione ai pochi ascoltatori esterni che il silenzio gli era stato imposto — dichiarava che non poteva continuare per improvviso guasto dell'altoparlante.

« Contro il segretario è stata inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria per uso di altoparlante in luogo pubblico senza la prescritta autorizzazione (articolo 113 testo unico legge di pubblica sicurezza).

« Non risulta che sia stata fatta apologia del fascismo, né che siano stati cantati inni propri del cessato regime.

« Considerati i fatti e le circostanze, nessun rilievo è da muovere all'operato del comandante la stazione dei carabinieri ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

FERRARESE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se e quando l'indennità di lire 155 giornaliera dall'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisposta al proprio personale in servizio nei sanatori dal 1° luglio 1947, verrà estesa anche al personale addetto agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con lo S.M.O.M. per l'assistenza ai tubercolosi a diretto ed immediato contatto con gli ammalati, risultando ancor oggi escluso il personale degli uffici, gabinetti chimici e farmaceutici, sale apparati radiologici, magazzini, cucine, portineria, ecc., eliminando così una evidente disu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

guaglianza di trattamento economico tra il personale espletante identiche mansioni in analoghi stabilimenti sanitari; e a quando la comunicazione alla Camera del disegno di legge da parte dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui notizia da parte del sottosegretario al tesoro fin dal 30 marzo 1949 e alla risposta all'interrogazione del sottoscritto in data 15 luglio 1948 ».

**RISPOSTA.** — « La difformità di trattamento nella concessione della indennità di rimborso spese di profilassi antitubercolare, che viene usato al personale in servizio presso ospedali convenzionati con la C.R.I. e con lo S.M.O.M., dove l'indennità stessa viene già corrisposta al personale addetto all'assistenza degli infermi tubercolosi a diretto e immediato contatto con gli infermi medesimi, mentre viene negata al personale degli uffici, gabinetti chimici e farmaceutici, sale apparati radiologici, magazzini, cucine portineria, ecc. è dovuta alla mancanza di un apposito provvedimento legislativo, che disciplini la concessione della indennità in parola.

« Al riguardo si fa presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio 1948 approvò in linea di massima lo schema di decreto legislativo relativo alla concessione di tale indennità, ma per la successiva entrata in funzione dei normali organi legislativi il predetto schema di decreto venne restituito perché fosse trasformato in schema di disegno di legge e successivamente inviato al Parlamento per l'esame e l'eventuale approvazione.

« Nel febbraio 1949 lo schema di disegno di legge in parola venne inviato all'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché curasse di sottoporlo all'esame del Consiglio dei Ministri.

« Nel frattempo intervenne una sollecitazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni perché fosse esaminata la possibilità, nella formulazione dello schema di legge suindicato, di estendere la concessione dell'indennità, di cui trattasi, al personale dipendente dal Ministero stesso addetto ai servizi postali e telegrafici nell'interno degli istituti intitubercolari.

« In relazione a tale richiesta, questo Alto Commissariato ha provveduto a modificare il testo primitivo del disegno di legge inserendo, per ragioni di evidente equità, la disposizione, in base alla quale la predetta indennità venne concessa a tutto il personale delle Amministrazioni dello Stato, che presti attività continuativa presso uffici e servizi si-

tuati nell'interno delle istituzioni antitubercolari.

Lo schema di legge, come sopra modificato, è stato già inviato ai ministri competenti per ottenere la rispettiva adesione, dopodiché sarà inoltrato con ogni urgenza agli organi legislativi ».

*L'Alto Commissario  
per l'igiene e la sanità pubblica  
COTELLESA.*

**FODERARO.** — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire che i militari dell'Arma dei carabinieri, i quali si trovino in licenza di convalescenza, possano fruire di assistenza medica e della fornitura di vestiario.

« L'interrogante fa presente che i militari dell'Arma che trovansi in tale posizione, versano in condizioni quanto mai disagiati a cagione della riduzione dello stipendio e del divieto di poter effettuare, per il periodo di convalescenza, alcuna prestazione retribuita ».

**RISPOSTA.** — « In merito si comunica:

1°) Tutti i militari in licenza di convalescenza hanno titolo a fruire dell'assistenza sanitaria prevista per il personale in servizio, nel senso che possono ottenere il ricovero presso gli ospedali militari od essere curati ambulatoriamente.

« I sottufficiali e militari raffermati (della carriera continuativa) fruiscono anche dell'assistenza da parte dell'E.N.P.A.S. Soltanto i militari di truppa non raffermati (con meno di tre anni di servizio) nonché i richiamati ed i trattenuti — allo stato delle disposizioni vigenti — non sono ammessi a fruire di tale beneficio, né durante la licenza di convalescenza né in attività di servizio.

Da vario tempo, però, questo Ministero, allo scopo di venire incontro alle esigenze di queste categorie di militari nel periodo del maggior bisogno (consequente spesso a infermità contratte in servizio), si sta attivamente occupando a che le prestazioni dell'E.N.P.A.S. siano estese anche al personale richiamato e trattenuto.

« La questione è attualmente allo studio dell'E.N.P.A.S.

2°) Per quanto concerne il vestiario, ai militari in carriera continuativa ed a quelli trattenuti o richiamati, per il combinato disposto degli articoli 262 e 547 del regolamento d'amministrazione militare, anche durante i periodi di licenza superiori ai tre mesi, vengono lasciati gli oggetti di biancheria e le

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

calzature nonché, eventualmente, gli altri oggetti di corredo che siano richiesti dal loro stato di salute.

« Gli stessi militari, però, se in licenza di convalescenza superiore ai 90 giorni, hanno obbligo di versare la uniforme al comando dell'Arma del luogo di residenza, in quanto non in condizioni di poterla indossare col dovuto prestigio, tanto più che trovansi in posizione suscettibile di riforma.

3°) I militari dell'Arma in carriera continuativa, durante la licenza di convalescenza, godono della paga e degli assegni fissi (escluse beninteso le indennità di « P. S. », di « O. P. » di « presenza » e « alloggio ») in misura intera (se per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio) o ridotta a 3/5 (per malattie non provenienti da cause di servizio); ciò ai sensi dell'articolo 86 del testo unico sugli stipendi ed assegni fissi.

4°) Il divieto di esercitare prestazione retribuita riguarda i militari della carriera continuativa (per l'intero periodo di licenza) e quelli richiamati e trattenuti (per i primi 90 o 15 giorni di inabilità, a seconda che trattasi d'infermità dipendente o non da causa di servizio), percependo anche questi ultimi la paga e gli assegni fissi in misura intera o ridotta a 3/5. Costoro, dopo i termini suddetti, vengono collocati in congedo provvisorio, e pertanto non sussiste per essi — in tale posizione — divieto di esercitare attività lavorative. I medesimi, allo scadere del congedo provvisorio, possono — a domanda — essere collocati in congedo illimitato ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
VACCARO.

FODERARO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare la chiusura della miniera di Davoli e dello stabilimento di Soverato della Società « Davoli », la quale chiusura provocherebbe il licenziamento di oltre 250 operai, aggravando le già tanto misere condizioni delle popolazioni dei comuni della zona ».

RISPOSTA. — « La situazione della miniera di Davoli e dello stabilimento di Soverato è ben presente a questo Ministero nei suoi aspetti tecnici e nei suoi riflessi sociali e costituisce oggetto di attento e continuo esame.

« Allo scopo di pervenire alla risoluzione della crisi attualmente verificatasi, su iniziativa di questo Ministero, è stata tenuta, il 6 febbraio 1950, una nuova riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della

Società interessata e i delegati dell'Associazione del vetro.

« È noto, infatti, che alla base della questione vi è il problema del prezzo, ritenuto troppo elevato dalle industrie trasformatrici in relazione al prezzo della stessa materia prima importata dalla Francia o dall'Olanda.

« Nel corso della riunione di cui sopra è risultato che la differenza di prezzo tra il prodotto nazionale e quello estero, posto stabilimento Milano, è di circa lire 3000 la tonnellata.

« Sul prezzo praticato dalla Davoli (sul luogo di produzione lire 9200 incidono sensibilmente le spese di trasporto e, pertanto, questo Ministero, pienamente compreso dalla esigenza di non far cessare a tale azienda la propria attività, in data 4 corrente ha interessato personalmente il Ministro dei trasporti perché esamini l'opportunità di concedere alla Davoli la riduzione del 40 per cento sui trasporti ferroviari.

« Da parte loro, gli industriali del vetro si sono dimostrati animati da buona volontà, dichiarandosi disposti a sopportare una parte della suddetta differenza di costo e hanno manifestato l'avviso che sarebbe oltremodo opportuno che anche la Società Davoli cercasse di contenere i propri prezzi entro limiti più accessibili.

« Questo Ministero desidera assicurare, infine, che continuerà a svolgere la propria opera di mediazione e di persuasione col preciso obiettivo di risolvere integralmente la questione e, al riguardo, insisterà ancora presso il Ministro dei trasporti per l'accoglimento della richiesta di facilitazioni tariffarie ».

*Il Ministro*  
TOGNI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere possibile la corresponsione agli impiegati del comune di Martone (Reggio Calabria) della 13ª mensilità 1948, di quella 1949, nonché degli stipendi degli ultimi sei mesi.

« L'interrogante fa presente la gravissima situazione in cui versano quei dipendenti comunali, i quali sono costretti, con grave pregiudizio morale e materiale, a farsi letteralmente assistere dai cittadini di Martone ».

RISPOSTA. — « Preliminarmente, si ritiene opportuno chiarire che il mancato pagamento delle competenze a dipendenti dei comuni sono dovute, nella maggior parte dei casi, a

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

temporanee difficoltà di cassa, causate o dal ritardo con cui, per contingenze locali, sono stati deliberati ed approvati i bilanci e, quindi, dal ritardo con cui possono essere realizzati i tributi locali previsti per il loro pareggio: o dall'impossibilità di compilare i ruoli delle imposte autorizzate dagli organi di tutela, in sede di approvazione dei bilanci predetti, in attesa dell'espletamento della procedura contenziosa per i ricorsi prodotti dai contribuenti avverso gli accertamenti ad essi notificati dalle amministrazioni comunali.

« Quanto al richiesto intervento del Ministero, si precisa:

a) che, alla stregua delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero non ha poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni che, per le cause suesposte, non riescono a corrispondere tempestivamente le competenze dovute al proprio personale;

b) che nei casi di mancato pagamento degli stipendi, compete ai prefetti (e risulta che in ogni caso essi si sono avvalsi dei loro poteri), ogni indagine diretta ad accertare se gli esattori comunali abbiano effettuate le anticipazioni cui essi sono tenuti fino all'ammontare dei ruoli avuti in consegna per la riscossione, e se l'eventuale ritardo nella consegna dei ruoli possa ascrivere a negligenza delle amministrazioni, adottando, in tal caso, provvedimenti sostitutivi a mezzo di commissari.

« Per quanto riguarda il caso concreto si comunica che il comune di Martone è sottoposto alla tutela della Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria, che provvede al pareggio del suo bilancio.

« Pertanto, si è telegraficamente interessata quella prefettura ad intervenire nell'ambito dei suoi poteri: ciò che viene fatto ogni volta che pervengono segnalazioni dagli interessati o da organizzazioni sindacali sul mancato pagamento di retribuzioni ai dipendenti dei comuni.

« Il regolare soddisfacimento degli impegni finanziari delle amministrazioni comunali avranno, si confida, una soluzione con l'assestamento della finanza locale, per conseguire la quale apposito disegno di legge (n. 714), già presentato al Senato della Repubblica il 15 novembre 1949, oltre alle provvidenze che riguardano la generalità dei comuni disposte in base al criterio della popolazione residente e destinate, pertanto, a favorire le zone più bisognose (articolo 1), prevede anche speciali provvidenze (articolo 3) in favore dei comuni di montagna, tra i quali è da ritenere che possano essere compresi

molti dei comuni della provincia di Reggio Calabria ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

GATTO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per sentire se intendano modificare, per la sua evidente ingiustizia, il decreto 11 marzo 1948, n. 409, che stabilisce l'esproprio delle aree sulle quali siano state costruite opere di protezione antiarea considerate permanenti e fissa l'indennità dell'esproprio ai prezzi correnti al momento in cui fu occupata l'area e stabilire che l'indennità vada corrisposta sulla base del giusto prezzo dell'area al momento della richiesta di esproprio ».

RISPOSTA. — « La questione è stata ampiamente esaminata dai Ministri interessati all'epoca della formulazione del decreto 11 marzo 1948, n. 409, sul quale si pronunciò anche la competente Commissione dell'Assemblea Costituente.

« Prevalse, allora, il concetto di determinare l'indennità di esproprio delle aree, occupate per la costruzione di opere permanenti di protezione, in base ai prezzi correnti all'epoca dell'occupazione anziché in base al prezzo al momento dell'esproprio, in quanto si trattava di regolarizzare uno stato di fatto che lo stato di guerra non aveva consentito che si svolgesse con la normale procedura.

« D'altra parte, mentre con la concessione di interessi dalla data di occupazione si accordava agli espropriati un compenso per il ritardo del pagamento, si considerò che se un danno ad essi derivava, trattavasi di un danno imposto da esigenze belliche e che nessun'altra categoria di danneggiati di guerra ha potuto ottenere una riparazione integrale del danno subito.

« Si aggiunge, infine, che le espropriazioni vere e proprie riguardano per lo più le aree per gli imbocchi delle gallerie e quindi gli interessi lesi dei singoli sono limitati, mentre l'onere complessivo per lo Stato sarebbe stato ben rilevante se si fosse fatto ricorso al criterio dell'indennità commisurata al valore attuale delle aree espropriate. Il principio espresso è stato accolto, in sede di azione giudiziaria, dalla Corte di cassazione (vedi sentenza Sezioni riunite, n. 2304/49; Stipa contro Ministero aeronautica).

« In base ai concetti sopra esposti non si ritiene sia da accogliere la proposta modifica ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni dell'improvvisa sospensione dei lavori di sistemazione di copertura del torrente Marino in Sant'Eufemia d'Aspromonte e se è vero che la sospensione sia da attribuirsi al fatto che il finanziamento della copertura del Marino è stato stornato in favore della sistemazione del torrente Torbido, di cui il Marino è affluente e ciò per favorire interessi privati ».

RISPOSTA. — « Si ritiene utile precisare per la messa a punto della questione, che per il completamento della sistemazione del torrente Marino a difesa dell'abitato di Sant'Eufemia d'Aspromonte, venne nel giugno 1949 autorizzato il Genio civile di Reggio Calabria a redigere una perizia dell'importo di circa 30 milioni però senza l'obbligo di assumere impegni per il finanziamento dell'opera in quanto non prevista nel programma.

« Successivamente, in seguito a precisazioni pervenute da parte dell'ufficio di Reggio Calabria, secondo cui i lavori occorrenti per l'imbrigliamento del torrente Torbido nello stesso comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, rivestivano maggiore importanza e più urgenza, si autorizzava l'anzidetto ufficio del Genio civile ad allestire una perizia per la sistemazione del detto corso d'acqua a difesa egualmente dell'abitato del comune di Santa Eufemia d'Aspromonte, per il presunto importo di lire 20 milioni, ed a sospendere intanto la compilazione del progetto del torrente Marino. Al finanziamento dei lavori di sistemazione del torrente Torbido si è fatto riserva di provvedere con le economie derivanti dai ribassi dell'appalto dei lavori idraulici da compiersi nel corrente esercizio finanziario. Peraltro la perizia di cui trattasi è ancora in corso di redazione e comunque a tutt'oggi non si sono realizzate economie sufficienti per finanziare i lavori.

« Per i lavori invece di sistemazione del torrente Marino si è considerata la opportunità di tenerli presenti in sede di compilazione del programma dei lavori della stessa natura da eseguire nel futuro esercizio finanziario.

« Da quanto sopra appare chiaro che la sospensione della compilazione della perizia, e non dei lavori di sistemazione e copertura del torrente Marino, è da attribuirsi esclusivamente al fatto, previamente considerato ed opportunamente valutato, della maggiore urgenza e convenienza a dare corso ai lavori di imbrigliamento del torrente Torbido per la

protezione dello stesso abitato di Sant'Eufemia d'Aspromonte ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni che ancora impediscono il finanziamento e l'esecuzione dei lavori dell'edificio scolastico del vecchio abitato di Santa Eufemia d'Aspromonte, su progetto già pronto ed approvato da due anni ».

RISPOSTA. — « Si deve premettere che la costruzione dell'edificio scolastico nel vecchio abitato di Santa Eufemia d'Aspromonte (denominato rione Purgatorio) è di competenza del comune il quale, avendo le varie disposizioni emanate per lenire la disoccupazione, perduto ogni efficacia per esaurimento di fondi, può invocare soltanto le speciali provvidenze elargite dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, relative alla concessione di contributi nella spesa ritenuta necessaria per la esecuzione di opere di conto di enti locali.

« Nessuna altra disposizione di legge consente l'intervento dello Stato nella nuova costruzione di edifici scolastici.

« Si conviene, nella circostanza segnalata, che cioè sia stato redatto nel 1948 apposito progetto per la costruzione dell'edificio scolastico del vecchio abitato (rione Purgatorio) per un importo di lire 19 milioni, senonché si deve far osservare che avendo l'apposita Commissione scelto un'area diversa da quella prevista dal progetto, si sarebbero rese necessarie alcune modifiche al progetto stesso. In tale senso il Genio civile di Reggio Calabria ebbe a fare le opportune comunicazioni al comune, alle quali quest'ultimo, secondo le notizie qui pervenute, non avrebbe dato seguito.

« Pertanto l'affermazione che il progetto sarebbe già pronto ed approvato da due anni non sarebbe esatta.

« Risulta invece che per lo stesso abitato di Santa Eufemia d'Aspromonte è pervenuta a questo Ministero apposita domanda di contributo ai sensi della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di un altro edificio scolastico nel rione Pezza Grande e Petto, per l'importo di lire 30 milioni.

« Senonché a tale riguardo si deve far presente che essendo la domanda stessa pervenuta qui di recente, non è stato possibile comprenderla nel programma esecutivo delle opere ammesse a fruire del contributo dello Stato nel corrente esercizio finanziario, e ciò

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

anche in considerazione delle limitate disponibilità dei fondi assegnati.

« Essa però è tenuta presente per essere presa in esame, compatibilmente alle numerose altre domande qui pervenute dirette a conseguire gli stessi benefici, allorché sarà predisposto il programma delle opere da finanziarsi coi fondi assegnati per il prossimo esercizio finanziario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

GRECO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga per lo meno indispensabile fornire il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), al quale mancano le strade di accesso, di comunicazioni telefoniche per allacciarlo così in qualche modo al mondo civile ».

RISPOSTA. — « Il comune di San Pietro di Caridà è stato costituito con i soppressi comuni di Caridà e San Pier Fedele.

« Poiché nel soppresso comune di Caridà esisteva come esiste tuttora l'impianto telefonico non si può dire che il nuovo agglomerato sia avulso dal mondo civile.

« Evidentemente con la costituzione del nuovo comune gli abitanti di San Pier Fedele devono aver preso, per ubicazione di uffici o per altro, un certo sopravvento.

« Da quanto precede, deriva che, a norma di legge, non si può far obbligo alla società di costituire un secondo collegamento indipendente; si potrà però ottenere che sostituisca l'apparecchio dell'attuale posto pubblico con un centralino, dove sia possibile portare una linea che serva quella parte del comune attualmente sprovvista di impianto.

« In tal senso sono state rivolte premure alla Società concessionaria, invitandola a prendere i necessari contatti con le autorità comunali ».

*Il Ministro*  
SPATARO.

GRILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non gli consti che numerosi ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza non hanno beneficiato delle corresponsioni del vitto in natura o in contanti di cui al decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, al decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381 e al decreto legislativo luogotenenziale 24 gennaio 1946, numero 136; se non ritiene opportuno appurare l'estensione della mancata corresponsione; e come intenda provvedere al rimborso spettante agli interessati ancora in servizio e a quelli congedati ».

RISPOSTA. — « Tutti gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno ricevuto quanto era ad essi dovuto in conformità alle disposizioni legislative regolanti la corresponsione del vitto in natura o in contanti.

« E, pertanto, a nessun rimborso deve provvedere l'Amministrazione né in confronto del personale in servizio né in confronto di quello già inviato in congedo ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga necessario dare precise direttive alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali, affinché, nel procedere alla definitiva sistemazione della strada nazionale del Passo dell'Aprica, provveda alla asfaltatura anche del tratto situato in provincia di Sondrio, da Tresenda al Passo dell'Aprica, così come richiesto dalla « Commissione tecnica per lo studio dei problemi stradali » della provincia di Sondrio e come pare necessario se si vuole che quella importante arteria risponda del tutto alla propria funzione ».

RISPOSTA. — « L'Azienda nazionale delle strade statali provvede alla sistemazione della rete stradale affidatale gradatamente in base cioè alla disponibilità dei fondi assegnati e secondo le maggiori o minori necessità delle varie strade in confronto a tutto il territorio nazionale.

« In conseguenza di tale criterio seguito dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è presentemente ancora da sistemare un terzo del complesso della rete stradale, comprendente circa 7 mila chilometri di strada che trovansi tuttora a macadam ordinario.

« Nella parte da sistemare si trovano anche i chilometri più prossimi al Passo dell'Aprica, cui si fa riferimento.

« E poiché sul versante ovest del passo anzidetto il tratto mancante di sistemazione definitiva è il più lungo, si è data la precedenza ai lavori riguardanti quel lato.

« Si ritiene peraltro di poter completare il percorso della strada statale n. 39 quanto prima possibile, compatibilmente, bene inteso, alle future assegnazioni di bilancio e al grado d'urgenza che sarà riscontrato ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

**GUADALUPI E SEMERARO SANTO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se intenda accogliere in pieno il voto espresso dalla categoria degli industriali e commercianti in vini delle provincie meridionali espresso nel Convegno vitivinicolo tenutosi a Brindisi il 9 aprile 1949 e confermato con nota telegrafica indirizzatagli dall'Associazione provinciale industriali e commercianti in vini di Brindisi il 7 febbraio 1950, onde disporre la estensione delle agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari, testé concesse, anche alle spedizioni di vino in botti a mezzo vagoni.

« Si fa osservare che in favore dell'accoglimento della citata istanza sono diverse esigenze di ordine economico e sociale, per cui il provvedimento lo si giudica opportuno ed equo ».

**RISPOSTA.** — « La questione inerente alla concessione di agevolazioni tariffarie per i trasporti ferroviari di vino in botti è stata già presa in esame da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Però, non prospettandosi le stesse condizioni dei trasporti di vino in carri serbatoio (per i quali venne accordata una concessione speciale di tariffa con decorrenza 1° febbraio 1950) è stata promossa la raccolta dei relativi dati di costo e di traffico — raccolta che è tuttora in corso — onde stabilire le basi e le modalità di una eventuale agevolazione tariffaria da concedere, come richiesto, ai trasporti di vino in botti.

« Si assicura che verrà fatto il possibile per concludere gli accertamenti, entro il più breve termine, e stabilire quindi l'indirizzo tariffario da seguire ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

**IMPERIALE.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per la concessione di un congruo contributo straordinario all'Ente autonomo della Fiera di Foggia, tenuto conto della importanza di quella Fiera nell'interesse della economia cittadina e nazionale, ed in considerazione che essa non ancora riesce a raggiungere lo sviluppo avuto nel passato, a causa dei noti eventi bellici che hanno reso grandemente mutilata la città di Foggia ».

**RISPOSTA.** — « Si precisa che nel bilancio di questo Ministero non esiste alcun stanziamento per erogazioni di contributi o sovvenzioni a favore di manifestazioni fieristiche.

« Dato il carattere eccezionale e saltuario di tali contributi e sovvenzioni del genere, le relative spese gravano sullo stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro.

« D'altra parte, dinanzi al continuo sorgere di manifestazioni fieristiche, che hanno come presupposto di vita economica soltanto la concessione di contributi statali, il Consiglio superiore del commercio, nell'intento di arginare il susseguirsi di richieste di aiuti finanziari e di riportare tali manifestazioni alla loro tradizione storica e alla loro funzione naturale si è ripetutamente dichiarato contrario a qualsiasi erogazione di contributi a carico dello Stato.

« Per quanto riguarda in particolare la Fiera di Foggia, risulta a questo Ministero che venne già erogato alla Fiera stessa — per la ricostruzione degli impianti fieristici, distrutti dalla guerra, e l'attrezzatura tecnica della Fiera — un contributo di lire 10 milioni, sul fondo per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, come da decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1948, n. 637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1948, n. 133 ».

*Il Ministro*  
TOGNI.

**INVERNIZZI GAETANO, MARTINI FANOLI GINA, MALAGUGINI E VENEGONI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se è informato:

a) del vivo fermento tra i lavoratori dipendenti dalla Direzione provinciale di Milano delle poste e telegrafi, dell'aumento apportato ai posti letto (da lire 20 a lire 30) del dormitorio di Via F. Aporti 8, mentre i lavoratori continuano a pernottarvi in condizioni umilianti; e delle punizioni minacciate dalla Direzione provinciale, in base alla legge fascista n. 2960 del 1923, sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, ai lavoratori che hanno protestato contro l'inconveniente lamentato;

b) che negli uffici della Direzione provinciale di Milano, data la penuria di personale, si fanno compiere ai lavoratori un numero eccezionale di ore straordinarie retribuite con minimi di lire 53 orarie; e delle punizioni disciplinari inflitte ai dipendenti che non intendono compiere un numero eccessivo di ore straordinarie;

c) che presso la Direzione provinciale di Milano prestano servizio 29 portalettere rurali che vengono sostituiti e licenziati man mano che vengono nominati i titolari delle zone.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

« Tuttociò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti l'onorevole Ministro intende adottare per:

1°) assicurare, anche in via provvisoria, ma con carattere urgente, un alloggio decente ai dipendenti lavoratori della Direzione provinciale di Milano che ne hanno bisogno, in attesa che un numero sufficiente di alloggi venga costruito per i dipendenti dell'Amministrazione, in modo da ricondurre la tranquillità e la calma fra i lavoratori malcontenti per le punizioni minacciate;

2°) sistemare i servizi mediante assunzione del personale necessario (a Milano, data la penuria di alloggi), e per aumentare il compenso per le ore straordinarie compiute dal personale nei casi veramente straordinari; e per abolire le punizioni disciplinari per quei lavoratori che non intendono compiere un numero eccessivo di ore straordinarie;

3°) per evitare il licenziamento dei 29 portalettere rurali mediante la loro assunzione in qualità di diurnisti o con la urbanizzazione delle zone che sono già civicamente urbanizzate ».

**RISPOSTA.** — « In merito, per quanto riguarda i locali, questa Amministrazione ha ripetutamente e da tempo richiesto fondi speciali per l'esecuzione di un piano di nuove costruzioni di case economiche per il personale dipendente, ma le note condizioni del bilancio non hanno, però, consentito un adeguato stanziamento di fondi.

« D'altro canto, in applicazione del piano « Fanfani Case » si sta provvedendo ora alla costruzione di alloggi nelle sedi ove più urgente si manifesta la necessità di venire incontro al nostro personale.

« Fra tali sedi è compresa Milano, ove quanto prima potrà essere iniziata la costruzione di « 50 nuovi alloggi ».

« Per quanto concerne il dormitorio di Via F. Aporti, n. 8, dall'ultimo sopralluogo effettuato da un ispettore è risultato che gli inconvenienti lamentati sono dovuti principalmente al fatto che un numero eccessivo di personale, attratto dal prezzo irrisorio dei posti-letto, intende usufruire permanentemente di tale agevolazione e non si spinge a sistemarsi convenientemente altrove, prendendo in affitto una camera mobiliata.

« Pertanto l'Amministrazione, per venire incontro ai bisogni di tale personale e spingerlo ad una migliore sistemazione, è venuta di recente nella determinazione di concorrere nella spesa che esso dovrà sostenere per l'affitto

della camera, contribuendo in congrua misura.

« Per quanto riguarda il punto b) la necessità di avvalersi con maggiore intensità del lavoro straordinario del personale, nell'intento di assicurare il buon funzionamento dei servizi è derivata dalla momentanea eccezionale deficienza di unità in conseguenza del recente collocamento in quiescenza di molti impiegati, verificatosi a loro richiesta, ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 386. Del resto una maggiore prestazione di lavoro straordinario non contrasta di regola con gli interessi del personale, quando è consentito entro certi limiti, trovandosi questo una parte di maggior guadagno.

« Peraltro le Direzioni provinciali in genere e quella di Milano in ispecie, sono state anche autorizzate ad avvalersi dell'opera straordinaria dei pensionati, dei supplenti degli uffici succursali in sede, dei gerenti delle ricevitorie, attualmente privi di reggenza, e dei fattorini telegrafici.

« In merito alle pretese punizioni disciplinari inflitte al personale che non ha inteso compiere servizio straordinario, si assicura che l'Amministrazione provvederà a dei semplici richiami.

« Quanto al compenso per il lavoro straordinario, la misura oraria di esso stabilita dalla legge, in particolare la misura di lire 53, riguarda soltanto gli agenti subalterni diurnisti di « prima assunzione », mentre per quelli di una certa anzianità e per il personale dei gradi e categorie superiori, aumenta gradatamente e ciò in quanto, per legge comune a tutte le Amministrazioni statali, tale misura è in rapporto allo stipendio o alla retribuzione percepiti dagli interessati.

« Ciò stante, ulteriori aumenti di tali compensi potranno aver luogo soltanto allorché sarà approvato il provvedimento legislativo, ora in discussione al Parlamento, riflettente appunto i miglioramenti economici agli impiegati statali, che si concreterebbero nella misura del 10 per cento.

« Per il punto c) si chiarisce che nelle zone periferiche di Milano che sono considerate dall'Amministrazione ancora rurali, si sta provvedendo alla nomina dei portalettere rurali titolari mediante concorsi a norma di legge.

« All'urbanizzazione delle anzidette zone, ostano, fra l'altro, ragioni di bilancio, portando essa una spesa superiore al milione; comunque, quand'anche si dovesse addivenire a tale modifica, la nomina ad agenti avventizi dovrebbe limitarsi, a norma di legge, ai

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

titolari dei servizi stessi. Ne consegue che anche in tale eventualità, gli attuali 29 portalettere provvisori non potrebbero essere mantenuti in servizio nella nuova qualifica richiesta di agenti diurnisti.

« Al riguardo è da tener conto che la legge 7 aprile 1948, n. 262, fa appunto divieto alle Amministrazioni di assumere nuovo personale non di ruolo.

« Peraltro, per venire incontro alle necessità del personale da sostituire, man mano che saranno assegnati ai vincitori dei concorsi i posti vacanti a Milano di portalettere rurali, il personale provvisorio sarà interpellato per conoscere se sia disposto ad assumere il posto lasciato vacante dal vincitore ».

*Il Ministro*  
SPATARO.

LATORRE E GUADALUPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se di fronte alla evidente e continua violazione delle disposizioni di legge relative all'impiego della mano d'opera qualificata ed al pagamento di tutte le contribuzioni di carattere previdenziale ed assistenziale fatta dal datore di lavoro ditta Tommaso Cervo e figli, esercente la industria della panificazione in Crispiano (Taranto), e nella assoluta carenza dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto, che per legge aveva l'obbligo di tutelare gli interessi di tutta la categoria dei panettieri della provincia di Taranto da tempo in agitazione, non ritenga opportuno disporre di urgenza una inchiesta, appositamente inviando un funzionario di grado elevato che riesca, di fronte a chiunque, nell'interesse della collettività a far rispettare le leggi sul lavoro ».

RISPOSTA. — « La situazione dell'industria della panificazione nella provincia di Taranto è caratterizzata dalla grande concorrenza fra i panificatori del capoluogo ed altri paesi limitrofi, che rimettono notevoli quantitativi di pane sul mercato di Taranto, concorrenza che, se ha determinato il completo assorbimento dei panettieri della provincia, d'altra parte ha generato la disoccupazione dei lavoratori della stessa categoria nella città di Taranto.

« Accedendo alle richieste dell'Associazione dei commercianti e del Sindacato lavoratori panettieri di Taranto, e per cercare di permettere, in qualche modo, l'occupazione di altri elementi nei panifici della città, il prefetto della stessa emanò, in data 15 settembre 1949, un decreto col quale vietava il trasferi-

mento del pane tra i comuni della provincia. Detto decreto determinò una contrazione nella attività dei panifici non cittadini che in precedenza contribuivano ad approvvigionare il capoluogo, con una conseguente riduzione delle ore lavorative delle maestranze. D'altra parte si verificò un incremento dell'attività dei panifici urbani, ciò che permise l'assorbimento di circa 35 lavoratori panettieri disoccupati.

« A seguito di detta situazione, fu promosso ricorso contro il decreto prefettizio, di cui sopra, presso il Consiglio di Stato che, in data 21 ottobre 1949, sospese l'applicazione del medesimo, ciò che causò da un canto il licenziamento dei lavoratori disoccupati, assunti come sopra detto e, d'altro canto, l'assunzione da parte della ditta Tommaso Cervo di Crispiano (promotrice del detto ricorso al Consiglio di Stato) di quattro lavoratori panettieri di Taranto, onde raggiungere il limite di diciotto dipendenti in base all'impegno assunto.

« Circa le infrazioni a leggi in materia di lavoro, che sarebbero state commesse dalla ditta Cervo sopra menzionata, si fa presente che per la medesima, fatta oggetto di ispezione da parte di un funzionario di questo Ministero (la ditta stessa era stata già ispezionata in precedenza altre volte), sono state rilevate in effetti alcune irregolarità ed infrazioni, per le quali è stato dato corso alle diffe-  
sive o denunce conseguenti.

« Attualmente la ditta Cervo ha alle proprie dipendenze n. 18 lavoratori e non è risultato che nell'assunzione di tali lavoratori si sia contravvenuto alle disposizioni di legge ed a quelle contrattuali relative all'impiego di mano d'opera qualificata.

« Si fa, infine, presente che, l'ispettorato del lavoro di Bari non ha mai mancato di svolgere l'azione di sua competenza, sottoponendo ad ispezioni quasi tutti i panifici di Taranto e molti altri dei comuni della provincia e, comunque, tutti quelli segnalati dal sindacato lavoratori panettieri, dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, come dalla stessa prefettura con la conseguente adozione dei provvedimenti di competenza.

« Per quanto riguarda poi la pretesa mancata tutela degli interessi dell'intera categoria dei panettieri da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto, detto ufficio ha sempre svolto ogni più opportuna azione, intervenendo in tutte le controversie di cui è stato interessato, e promovendo in particolare l'avviamento al lavoro dei lavoratori licenziati, a

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

seguito della sospensione del decreto prefettizio, di cui si è fatta menzione più sopra ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

LEONE-MARCHESANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere la situazione di condannati — anche a gravi pene, anche per reati comuni — da tribunali alleati con sentenze delle quali si ignorano le motivazioni, nemmeno essendone reperibili i testi nel territorio dello Stato italiano, così che cittadini si trovano nelle carceri, carente ogni possibilità di indagine sul fondamento della loro detenzione e per tutte le provvidenze consentite dai codici di merito e di rito della Nazione ».

RISPOSTA. — « I cittadini italiani condannati dai tribunali alleati possono essere distinti in due categorie:

a) colpevoli di reati previsti dai bandi di occupazione o dalle leggi penali italiane;  
b) colpevoli di crimini di guerra.

« L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, contenente le norme sul regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, parifica le sentenze pronunciate a carico dei condannati della prima categoria dalle Autorità militari alleate in Italia a quelle delle Autorità giudiziarie italiane, ad ogni effetto senza limitazione alcuna.

« Per tale ragione questo Ministero, di sua iniziativa, ha avuto cura di proporre provvedimenti di grazia per adeguare le condizioni dei suddetti condannati a quella di coloro che sono stati giudicati da tribunali italiani, condannando le pene ad essi inflitte nella misura stabilita dai decreti di clemenza; anzi sono state ulteriormente ridotte le pene apparse eccessive in relazione ai fatti per cui era seguita condanna. Secondo le più recenti notizie in possesso di questo Ministero, tali condannati, che si trovano ancora detenuti, sono ridotti a 51. Per 4 di essi sono in corso proposte di grazia, per gli altri si stanno espletando le relative istruttorie.

« Per quanto concerne la seconda categoria di condannati si fa presente che si tratta di individui di cui le Autorità alleate avrebbero potuto esigere la consegna in base all'articolo 45 del Trattato di pace. È pertanto nello stesso interesse dei condannati che il Governo italiano accettò di prenderli in consegna dalle Autorità alleate, impegnandosi ad onorare le sentenze emanate nei loro confronti. A seguito dell'interessamento svolto dal Governo italia-

no presso le Autorità alleate, 14 di essi sono stati già scarcerati mentre la posizione dei rimanenti 18 è oggetto di attento esame ai fini di eventuali singoli provvedimenti di clemenza da emanarsi in conformità con i principi del nostro ordinamento giudiziario e nello spirito delle intese intervenute con gli Alleati.

« Si conferma che il Governo, come dimostrano le notizie che precedono, non ha ommesso, né omette, per quanto è possibile e nei limiti di giustizia, di occuparsi della sorte dei predetti condannati ».

*Il Ministro degli affari esteri*  
SFORZA.

LEONETTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di impartire opportune disposizioni onde limitare il più possibile il trasferimento di ufficiali e sottufficiali delle forze armate coniugati, evitando così che molte famiglie possano trovarsi divise, prive di abitazioni e costrette a vivere in due residenze, con grave danno finanziario; o quanto meno se non ravvisi l'opportunità di prendere accordi con l'Istituto nazionale delle case per impiegati statali o i vari Istituti case popolari, affinché questi possano dare una precedenza assoluta nell'assegnazione di abitazioni alle suddette categorie trasferite per esigenze di servizio ».

RISPOSTA. — « Esigenze vitali di funzionamento impongono — a differenza di quanto accade normalmente per i dipendenti di altre amministrazioni statali — spostamenti nelle sedi di servizio degli ufficiali e dei sottufficiali.

« È evidente che tali spostamenti incidono gravemente sulla situazione economico-familiare degli interessati, costretti, nella maggior parte dei casi, a vivere in residenze diverse e distanti da quelle familiari.

« Per ridurre l'inconveniente, del quale non possono essere sottovalutati anche i gravi riflessi morali negativi, questa Amministrazione, pur con danno per il proprio funzionamento, ha ridotto i trasferimenti ai soli casi in cui inderogabili necessità di servizio li impongono.

« Ciò però, se è stato sufficiente ad evitare un successivo aggravamento del problema, non è valso a risolvere le situazioni preesistenti ormai in atto da più anni.

« In conseguenza sono stati presi, nei limiti delle ristrette disponibilità di bilancio, i più immediati provvedimenti per rendere disponibile un certo numero di alloggi dema-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

niali, peraltro del tutto insufficiente in rapporto alle necessità.

« Si è altresì provveduto, a mezzo del decreto legislativo 1152 del 7 maggio 1948, ad ottenere la facoltà di approntare, in un triennio, un buon numero di alloggi I.N.C.I.S., destinati esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali, ma il programma ha potuto avere inizio di attuazione solo nel corrente anno e non è certo che esso possa avere totale attuazione a causa di difficoltà nei finanziamenti.

« Il suddetto provvedimento, una volta attuato, non sarà però sufficiente a risolvere totalmente il grave problema degli alloggi e pertanto sono stati elaborati altri provvedimenti legislativi, a mezzo dei quali l'autorità militare conta di poter ottenere la disponibilità, in un ridotto numero di anni, di un sensibile lotto di case per i propri dipendenti.

« Né è stato tralasciato lo svolgimento di opportune azioni presso il Comitato di attuazione del piano INA-CASA per ottenere che l'autorità militare sia facoltata a costruire in proprio il numero di appartamenti proporzionale all'entità dei contributi versati dai suoi dipendenti per effetto della legge n. 43 del 28 febbraio 1949.

« In merito alla opportunità di prendere accordi con l'I.N.C.I.S. e con altri istituti similari affinché, nella assegnazione degli alloggi, sia data precedenza agli ufficiali e sottufficiali trasferiti per esigenze di servizio, si informa che una norma del genere già esiste per tutti i dipendenti delle Amministrazioni statali ed è data dal disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387.

« La suddetta norma però è ben poco operante in quanto il numero degli appartamenti che l'I.N.C.I.S. e gli altri istituti similari pongono in assegnazione è molto esiguo in confronto alle richieste ed alle esigenze.

« Comunque, questo Ministero cercherà ancora di ridurre al minimo i trasferimenti effettuando soltanto quelli indispensabili per il funzionamento dei vari Enti e servizi, e tenterà, nel contempo, ogni via per giungere ad una soddisfacente soluzione del problema ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
VACCARO.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se dovendosi procedere alla nomina del Presidente dell'istituto autonomo delle case popolari di Cosenza — non ravvisi l'opportunità di attenersi soltanto a criteri aderenti alle finalità dell'Ente, al qua-

le — dopo le ultime tumultuose vicende — si devono restituire con urgenza, serietà e prestigio, e per sapere altresì, a seguito delle preoccupazioni affiorate nell'opinione pubblica in conseguenza della designazione di qualche candidato e non ritenga prudente accertarsi rigorosamente sull'idoneità ad amministrare degli aspiranti alla carica ».

RISPOSTA. — « In seguito alle dimissioni rassegnate dal Presidente dell'Istituto case popolari di Cosenza si è ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione. Il provvedimento relativo è in corso di perfezionamento ».

« Torna utile a tale proposito far presente che alla nomina dei Presidenti degli istituti anzidetti questo Ministero provvede direttamente tenendo conto o delle designazioni che pervengono dalle prefetture, le quali vengono previamente interessate a segnalare nominativi di persone idonee ad assumere tali incarichi, o, in base agli elementi cognitivi e favorevolmente considerati da parte di questo Ministero.

« Non esistendo, infatti, norme che prevedano i criteri da seguire nel conferimento dei detti incarichi, le nomine stesse avvengono secondo i criteri sopra descritti che corrispondono ai requisiti fondamentali che vengono richiesti nell'esercizio di funzioni di responsabilità e di delicatezza quali sono quelle attribuite ai Presidenti di istituto che manovrano considerevoli capitali e adempiono ad una funzione delegata di alto rilievo sociale.

« Da quanto premesso, appare chiaro che i criteri suggeriti nel procedere alle nomine di cui trattasi sono già seguiti da questo Ministero, il quale è giustamente preoccupato, nel disporre le nomine stesse, di perseguire esclusivamente le finalità proprie dell'Ente nell'ambito della più scrupolosa legalità.

« La vigilanza che viene poi disposta sull'Amministrazione degli Enti stessi tende alla tutela degli interessi degli istituti anzidetti e alla regolamentazione dei rapporti fra amministratori ed amministrati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione in cui versano i pescatori di Foscaldo (Cosenza); i quali — per quanto abbiano da più tempo ottemperato alle disposizioni contenute nella nota circolare ministeriale del 30 maggio 1949 — non riescono ad ottenere il riconoscimento

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

del diritto agli assegni familiari; e per sapere altresì quali disposizioni intende dare, allo scopo di definire sollecitamente la questione, dalla quale dipendono — nell'attuale sfavorevole periodo stagionale — le condizioni essenziali di vita di cento famiglie di pescatori ».

RISPOSTA. — « La situazione era già a conoscenza di questo Ministero.

« La « Compagnia della piccola pesca » di Fuscaldo Marina (alla quale, perché non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non era stato riconosciuto il diritto agli assegni familiari), anziché provvedere a riorganizzarsi in modo da porsi nelle condizioni prescritte ai fini del riconoscimento del diritto in parola, si è sciolta ed, al suo posto, vennero costituite sette compagnie.

« Quanto avvenuto, se mira a porre in regola formalmente ciascuna delle nuove singole compagnie con le disposizioni impartite con la circolare 30 maggio 1949 più sopra citata, sempre ai fini della percezione degli assegni familiari, lascia, tuttavia, adito dal punto di vista sostanziale, a non poche perplessità sulla reale figura assunta dai nuovi organismi.

« E per questo motivo ed al fine di ovviare alle difficoltà in tal guisa determinatesi, che questo Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre la questione al Comitato speciale per gli assegni familiari onde averne il parere.

« Si assicura, pertanto, che la questione di cui trattasi è attualmente seguita da questo Ministero, per la sua più equa e sollecita soluzione nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno aderire alla richiesta della Deputazione provinciale di Potenza, relativa alla restituzione al distretto di Potenza, dei comuni di Lagonegro, Lauria, Rivello, Trecchina, Maratea e Nemoli, appartenenti a quella provincia ed aggregati invece — con grave disagio degli interessati — al distretto militare di Cosenza.

« L'invocato provvedimento che risponde ad una sentita esigenza dei suddetti comuni, apporterebbe anche una semplificazione nel lavoro dei vari uffici militari delle due provincie ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che è attualmente allo studio presso questa Amministrazione un progetto di revisione della circoscrizione territoriale dei distretti militari, revisione che implica la risoluzione di complesse questioni di carattere generale.

« In sede di elaborazione del progetto di che trattasi sarà tenuto nel debito conto anche il voto espresso dalla Deputazione provinciale di Potenza, già a conoscenza di questa Amministrazione, inteso ad ottenere il passaggio dalla circoscrizione del distretto militare di Cosenza a quella del distretto militare di Potenza dei comuni di Lagonegro, Lauria, Rivello, Trecchina, Maratea e Nemoli ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
VACCARO.

PIGNATELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a favore di quei sottufficiali della Marina militare, i quali — in applicazione del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500 — sono stati collocati in congedo prima di avere compiuto i dodici anni di servizio richiesti per avere diritto alla pensione.

« L'interrogante fa rilevare che i detti sottufficiali — essendosi arruolati giovanissimi — non hanno alcun mestiere particolare, per cui, allo scadere dei due anni di paga loro concessi, si troveranno nell'impossibilità di provvedere a se stessi e alle famiglie, nonostante abbiano speso i loro migliori anni al servizio del Paese.

« L'interrogante ritiene che — dato il numero esiguo di essi — si possa assorbirli in altri rami dell'Amministrazione statale o riassumerli in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità necessaria per conseguire il minimo della pensione ».

RISPOSTA. — « Il numero dei sottufficiali della Marina militare congedati per sfollamento prima di aver raggiunto i 15 anni di servizio utile a pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, è di circa 500, dei quali circa 300 sono stati congedati a domanda.

« Relativamente al provvedimento di richiamo alle armi, si fa presente che esso non avrebbe nessuna efficacia per il raggiungimento dei minimi per la pensione, in quanto il servizio da richiamato, in base alle vigenti disposizioni, è valutabile al fine suddetto solo se prestato in tempo di guerra o di mobilitazione, né sembra possibile l'emanazione di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

un provvedimento che, derogando alle vigenti disposizioni, stabilisca tale valutabilità, ostandovi principi di carattere generale.

« Per quanto riguarda il riassorbimento nell'impiego civile, questo Ministero non ha mancato di svolgere interessamento fin dal 1947 presso varie Amministrazioni civili dello Stato.

« Al riguardo, però, è da considerare che per gli impieghi non di ruolo, attesa la notevole esuberanza di personale, l'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 267, ha stabilito il tassativo divieto di assunzioni. Per l'eventuale immissione negli impieghi civili di gruppo C, in deroga al normale criterio del concorso, sussistono notevoli difficoltà per l'elevata percentuale di riserve già esistenti per il conferimento di tali posti.

« La questione è, peraltro, allo studio di questo Ministero che non trascurerà di effettuare tutti i passi che rientrano nelle sue possibilità ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
VACCARO.

PRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se ai geometri impiegati dello Stato, di ruolo e non di ruolo, debba considerarsi tuttora vietato l'esercizio della libera professione e quindi l'iscrizione nell'Albo ».

RISPOSTA. — « Il rapporto di pubblico impiego per sua stessa natura ha carattere di esclusività e preclude, di regola, l'esercizio di attività professionali, sia libere, sia alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, sia alle dipendenze di aziende private.

« Questo principio, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, è sancito dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 30 dicembre 1923, i quali non fanno distinzione alcuna tra impieghi di ruolo e non di ruolo e si riferiscono in genere a tutti gli impieghi retribuiti a carico dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MARTINO.

PUGLIESE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se e come intenda provvedere a venire incontro ai gravi disagi causati ad innumerevoli piccoli pescatori che nell'ultima mareggiata del 23 e 24 gennaio 1950 hanno perduto oltre tutto anche le loro barche, unico loro capitale ed

unico loro mezzo di lavoro, particolarmente nei comuni di Catanzaro Marina, Cirò e Soverato ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della Marina mercantile potrà intervenire in soccorso dei piccoli pescatori della costa calabrese, danneggiati dalla mareggiata del 23 e 24 gennaio 1950, attraverso la Fondazione assistenza e rifornimenti pesca Ente morale con sede in Roma — Via Piemonte, 44 — che ha lo scopo:

a) di agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

b) facilitare le Cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette, anche con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare l'organizzazione e la produzione della pesca.

« Pertanto gli interessati potranno trasmettere direttamente le rispettive domande in carta libera al predetto Ente, tramite la Capitaneria di porto di Crotona.

« Risulta, peraltro, che il Ministero dell'interno ha erogato un contributo di lire cinque milioni per assistenza ai danneggiati dalla mareggiata di Soverato e Catanzaro Marina ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
TAMBRONI.

REALI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se ritenga giusto — e in base a quali disposizioni sia legittimo — che agli ex combattenti della guerra 1914-18, naturalizzati francesi, si neghi il pagamento della polizza speciale che venne, durante quella guerra, distribuita a tutti i combattenti ».

RISPOSTA. — « Gli ex combattenti italiani i quali hanno volontariamente acquistato una cittadinanza straniera per naturalizzazione, sono decaduti dal diritto a conseguire il pagamento della polizza di assicurazione come ex combattenti nella guerra 1914-18, a termini degli articoli 1, 2 e 4 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, a meno che la legge dello Stato nel quale essi si sono naturalizzati subordini la perdita della cittadinanza stessa ad autorizzazione o ad altro atto di autorità del Governo.

« Pertanto i cittadini italiani i quali hanno acquistato la cittadinanza francese per na-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

turalizzazione, sono decaduti dal diritto di conseguire il pagamento della detta polizza, dato che la legge francese sulla cittadinanza dispone che la perdita della cittadinanza è subordinata all'autorizzazione del Governo francese.

« Tuttavia coloro che residenti all'estero al 24 maggio 1915 sono rimpatriati durante la guerra mondiale per compiere il servizio militare in Italia conservano a norma dell'articolo 3 della citata legge il diritto al pagamento della surripetuta polizza, malgrado che lo Stato dal quale sono ora cittadini subordini la perdita della propria cittadinanza ad un atto di autorità del Governo di detto Stato ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvidenze abbia adottato o intenda adottare in merito alle pietose condizioni finanziarie in cui si dibatte l'orfanotrofio Umberto I di Salerno, con gravissimo disagio dei ricoverati e del personale addetto, condizioni prospettate fin dall'ottobre 1949 dalla amministrazione del detto istituto, la quale, denunciando un passivo di 5 milioni, ha chiesto l'aumento da lire 120 a lire 190 della retta giornaliera di ricovero e la concessione di un sussidio straordinario ».

RISPOSTA. — « L'orfanotrofio Umberto I di Salerno fu sovvenzionato, nell'agosto 1948, con un contributo di lire 2.000.000; e, nell'aprile dello scorso anno, con altro contributo di pari importo, per ripianare le deficienze finanziarie relative agli esercizi precedenti.

« In sede di bilancio per l'esercizio 1949 il predetto orfanotrofio richiese una sovvenzione di lire 2.606.100 e, in parziale accoglimento di tale richiesta, con provvedimento in corso, è stato concesso un contributo di lire 1.500.000.

« Per quanto riguarda l'aumento della diaria per i ricoveri a carico di questa Amministrazione, la diaria stessa è stata recentemente aumentata a lire 180 giornalieri.

« Comunque, l'intervento finanziario del Ministero è sempre in relazione col numero degli assistiti a spese dell'Amministrazione dell'interno e tende ad integrare, con la concessione di contributi, la diaria, qualora questa risulti insufficiente. L'intervento stesso trova, però, un limite insuperabile nella disponibilità dei fondi di bilancio ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sia stato preparato un progetto per la costruzione del porto di Acquamorta (Monte di Procida) e disposto il finanziamento per l'esecuzione dell'opera ».

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sia stato approvato il progetto di massima per la costruzione del porto di Acquamorta e se sia stato disposto il finanziamento dell'opera ».

RISPOSTA. — « L'eventualità della costruzione di un porto ad Acquamorta di cui è stato redatto apposito progetto di massima ha già formato oggetto di esame da parte della Commissione dei piani regolatori dei porti, la quale, con relazione 8 agosto 1949, ha espresso l'avviso che la elevatissima spesa necessaria per la costruzione delle relative opere marittime, prevista in oltre 500 milioni, e quella per l'esecuzione del raccordo in galleria dello scalo di Acquamorta con la ferrovia circumflegrea, non sarebbero in alcun modo giustificate dal vantaggio nautico che ne deriverebbe, consistente nell'abbreviazione di miglia 4,5 del percorso marittimo nei confronti dello scalo di Pozzuoli e nella possibilità di evitare il passaggio del canale di Procida dove, in caso di cattivo tempo, il mare è particolarmente agitato.

« In considerazione della sproporzione della spesa nei confronti del miglioramento conseguibile nelle comunicazioni marittime con la terraferma, la cennata Commissione ha espresso il parere che la proposta costruzione di uno scalo ad Acquamorta sia da scartare, e, tenuto conto della probabilità che la ferrovia Circumflegrea provveda a sue spese al ripristino dell'approdo di Torregaveta, capolinea della ferrovia stessa, ha concluso che le comunicazioni tra le isole di Procida e di Ischia e la terraferma possano effettuarsi mediante approdo a Torregaveta, quando lo stato del mare lo consenta, e mediante approdo a Pozzuoli in tutti gli altri casi.

« Si è d'avviso che la prospettata soluzione concili le esigenze marittime e terrestri degli anzidetti approdi senza dover ricorrere a costose opere portuali ed a raccordi ferroviari alcuni dei quali in galleria ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere immediatamente al pagamento dei 400 milioni di lire assegnati all'Unione

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

italiana ciechi per l'anno finanziario 1949-50 quale fondo per l'assistenza continuativa da apprestare ai ciechi civili e assistibili, onde placare la loro giusta ansia e provvedere ai loro più urgenti bisogni ».

RISPOSTA. — « In data 9 agosto 1949 questo Ministero partecipò alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio corrente aveva assicurato la copertura dell'onere di lire 400.000.000 dipendente dalla concessione di un assegno alimentare ai ciechi in condizioni di maggior bisogno.

« La Presidenza del Consiglio, in seguito alla suddetta comunicazione, predispose lo schema di disegno di legge autorizzativo del contributo a favore dell'Unione italiana ciechi, schema che, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, fu presentato al Senato della Repubblica ove è tuttora unitamente al provvedimento di variazioni al bilancio.

« Per poter disporre il pagamento dei quattrocento milioni a favore dell'Unione si rende indispensabile la pubblicazione della legge che concede detto contributo; dopo di che il Ministro del tesoro, autorizzato con la medesima legge, potrà disporre, con propri decreti, la iscrizione in bilancio della ripetuta somma.

« Nessun pagamento può essere fatto prima, senza determinare un'eccedenza di assunzioni d'impegno, atto questo vietato dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

« Ma indipendentemente da ciò si verrebbe ad anticipare l'esito di un provvedimento la cui decisione è di esclusiva competenza degli Organi parlamentari ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*  
— « Per sapere se non ritiene di disporre presso il Genio civile di Messina che i duecento milioni stanziati sull'esercizio 1949-50 in conto alla ricostruzione dei Magazzini generali nel porto di Messina, vadano spesi per la costruzione di un silos granario che rappresenta oggi il mezzo più moderno e adatto per l'immagazzinamento dei grani che sono la voce più importante del movimento delle merci nel porto di Messina, al posto dei vecchi generici magazzini, la cui riproduzione riporterebbe il porto di Messina ad un'attrezzatura concepibile 50 anni fa, mentre, d'altra parte, nessun porto siciliano dispone di tale

attrezzatura che pur sembrando agli organi tecnici una innovazione formale, rappresenta in sostanza quanto di più moderno e razionale la tecnica moderna suggerisce ».

RISPOSTA. — « La richiesta costruzione non appare — a giudizio dei competenti uffici di questa Amministrazione — assolutamente urgente dato che alcune aziende industriali di Messina dispongono in atto di silos granari.

« D'altra parte la già decisa ubicazione del punto franco di Messina ha fatto sorgere la necessità di un riesame del piano regolatore di quel porto allo scopo di ristudiare la ubicazione dei vari impianti portuali, fra cui silos, frigoriferi e magazzini, in dipendenza del punto franco medesimo ed anche per una migliore utilizzazione delle banchine da poco ricostruite e migliorate nello stesso porto.

« Di tale problema è stata già investita la Commissione dei piani regolatori dei porti che dovrà effettuare all'uopo un apposito sopralluogo.

« In quell'occasione sarà anche esaminato il controverso problema sorto per determinare se sia più necessario proseguire nella ricostruzione dei padiglioni, già iniziata, o impiantare un silos granario.

« Ogni determinazione, quindi, dovrà essere rimandata al risultato degli studi in corso ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale i fondi già predisposti ed annunciati per la costruzione di un acquedotto in Pagliarone di Vastogirardi (Campobasso) — che manca completamente di acqua — siano stati invece destinati ad altra opera dal comune di Vastogirardi; e se non intenda pertanto stabilire la necessità inderogabile di lasciare lo stanziamento predisposto a beneficio del centro rurale di Pagliarone, che non ha, finora, goduto di alcuna provvidenza anche a sollievo morale e materiale, della sua laboriosa e paziente popolazione ».

RISPOSTA. — « Non è esatto ciò che si afferma che cioè i fondi già predisposti per la riparazione dell'acquedotto (e non costruzione) della frazione Pagliarone del comune di Vastogirardi siano stati destinati ad altra opera.

« Si può invece affermare che la perizia relativa alla riparazione dell'acquedotto in parola, già redatta dall'Ufficio del Genio ci-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

vile di Campobasso, avrà quanto prima il suo ulteriore corso, secondo gli intendimenti e le aspettative di quella popolazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non è a conoscenza che il comune di Concasale, in provincia di Campobasso, gravemente danneggiata dalla guerra, è tuttora privo dell'unica chiesa, rimasta cumulo di macerie per fatto di guerra; e se non intenda pertanto considerare non più derogabile la soluzione di questo problema materiale e morale, sollecitato altresì dalla pietà di quella laboriosa e paziente popolazione, che non ha beneficiato finora di alcune provvidenze disposte per comuni su cui si sia abbattuta la stessa sventura ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è a conoscenza della necessità prospettata di ricostruire la Chiesa parrocchiale di Conca Casale gravemente danneggiata dalla guerra ed è già intervenuto per sollecitare la esecuzione dei lavori che importano una spesa di circa 15 milioni.

« Senonché ai lavori stessi non è stato possibile provvedere coi fondi assegnati per il corrente esercizio finanziario dall'ufficio del Genio civile di Isernia, sotto la cui giurisdizione trovasi il comune in parola, perché i soli 16 milioni complessivamente messi a disposizione del detto Ufficio sarebbero stati quasi del tutto assorbiti dalla ricostruzione della Chiesa di Conca Casale, mentre altre urgenze premevano per analoghe necessità nei vari comuni rientranti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio del Genio civile di Isernia.

« Infatti coi 16 milioni di cui sopra è stato possibile finanziare lavori di riparazione di 10 Chiese danneggiate dalla guerra accontentandosi in tal modo ben dodici comuni della circoscrizione anzidetta.

« Si assicura che nel predisporre il programma dei lavori per il prossimo esercizio finanziario sarà esaminata la possibilità di includervi anche i lavori di ricostruzione della Chiesa di Conca Casale.

« Non si esclude altresì la eventualità che a ciò possa provvedersi anche durante il corrente esercizio finanziario, sempreché, bene inteso, sia possibile realizzare concrete disponibilità di fondi su economie negli appalti di opere del genere ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se abbia a conoscenza dell'affarismo che si aggira attorno alle pratiche delle pensioni di guerra con l'intrusione nei competenti uffici di elementi di scarsi scrupoli; i quali traggono profitto da informazioni e notizie avute sullo stato della pendenza con sorpresa alla buona fede di povera gente da anni in tormentosa attesa del suo sacrosanto diritto.

« Sarebbe augurabile che si dessero disposizioni rigorose dirette ad una organizzazione più efficiente degli uffici che, inconsapevolmente, costituiscono sorgente di illecito lucro ritardano l'evasione delle pratiche in pregiudizio di una benemerita e bisognosa categoria di cittadini, che per la Patria ha sopportato generosi sacrifici di sangue ».

RISPOSTA. — « La liquidazione delle pensioni di guerra viene normalmente attuata, pur nella complessità del lavoro affannoso, secondo criteri di priorità, che tengono conto della gravità delle singole posizioni da definire.

« La precedenza è data, nell'ordine, ai grandi invalidi, ai ricoverati nei sanatori, agli assistiti dagli E.C.A. per discendere gradualmente alle altre categorie interessate.

« Nell'affannoso svolgimento del lavoro, si inserisce, tuttavia, il copioso ed incessante flusso delle commendatizie che determina sovente il distacco dai tracciati criteri direttivi.

« Tale fatto può costituire talora motivo di malcontento e provocare la diffusione, con crescente insistenza, di impressioni e di voci non sempre controllate ed obiettive.

« Sarebbe, quindi, opportuno che la segnalazione di illeciti lucri, che sarebbero realizzati con indebito ingerenza in questi uffici, fosse sorretta, più che da riferimenti vaghi e generici, da elementi di fatto che consentissero di individuare gli eventuali speculatori.

« Ad ogni modo tutte le volte che qui pervengano denunce o si abbia comunque notizia di favori illeciti, anche soltanto promessi, nella trattazione delle pratiche, sono subito esperite accurate e riservate indagini per accertare il fondamento e, frattanto, vengono invitate le Autorità di pubblica sicurezza a procedere ad energiche diffide.

« All'intento poi non soltanto di reprimere, ma di prevenire eventuali speculazioni, si è disposto il ritiro delle tessere di libero accesso ed il divieto di ingresso di estranei agli Uffici anche per evitare che gli impiegati siano fre-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

quentemente distolti dalle loro ordinarie e gravose occupazioni.

« Tali accorgimenti saranno inoltre integrati da efficaci controlli interni per sorvegliare severamente l'andamento del lavoro in ogni settore, allo scopo di sorprendere, scoraggiare e disperdere anche soltanto eventuali propositi di illecite speculazioni in danno delle benemerite vittime di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CHIARAMELLO.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per venire incontro alle legittime istanze dei sottufficiali di carriera delle nostre valorose forze armate che reclamano l'equiparazione al personale statale di gruppo C ».

RISPOSTA. — « Si premette, innanzi tutto, che i sottufficiali delle Forze armate hanno uno stato giuridico particolare, determinato dalle peculiari caratteristiche della categoria, costituito dai seguenti provvedimenti:

regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito;

regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi marina militare e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina;

regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica.

« Comunque, si assicura che questo Ministero ha già provveduto a portare la questione all'esame dei competenti organi finanziari, ma, allo stato attuale, nulla è dato anticipare su quelle che potranno essere le conclusioni cui si potrà pervenire ».

*Il Sottosegretario di Stato*

VACCARO.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che i lavoratori agricoli, sottoposti alle previdenze obbligatorie dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, siano muniti dall'Istituto di previdenza stesso del libretto personale di accreditamento dei contributi assicurativi.

« Appare essenziale che il lavoratore agricolo, come tutti gli altri lavoratori, sia posto in condizione di essere a conoscenza della propria posizione assicurativa e possa altresì seguirla per prevenire errori ed omissioni, evitando fra l'altro che al momento in cui egli chiede le prestazioni si rendano necessarie ricerche delle posizioni contributive maturatesi nei diversi anni, ricerche che non essendo tempestive sono talora infruttuose e che comunque ritardano sempre la erogazione delle prestazioni stesse ».

RISPOSTA. — « Anteriormente all'anno 1940, per l'assicurazione dei lavoratori agricoli erano in atto i tre sistemi seguenti:

1°) versamento dei contributi assicurativi mediante l'applicazione di marche su tessere assicurative;

2°) versamento dei contributi assicurativi direttamente alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, accompagnati da elenchi (bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, annuali) compilati dalle aziende agricole e contenenti i nominativi dei dipendenti delle aziende stesse, con l'indicazione delle rispettive qualifiche e dei rispettivi periodi di lavoro;

3°) versamento dei contributi assicurativi determinati forfaitariamente per superficie e per coltura, a mezzo ruoli da riscuotersi per il tramite degli esattori delle imposte dirette.

« In considerazione, peraltro, dei cattivi risultati ottenuti nelle provincie dove si applicavano i primi due sistemi di riscossione, col regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e con i regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e 24 settembre 1940, n. 1954, venne disposta, come è noto, la unificazione dei contributi agricoli previdenziali ed assistenziali e la estensione a tutte le provincie della procedura di riscossione dei contributi calcolati sulla base dell'accertamento presuntivo di mano d'opera per superficie e per coltura.

« In base a tali disposizioni, i lavoratori agricoli sono iscritti, dagli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura, in appositi elenchi, con l'indicazione delle complete generalità, della qualifica rivestita (salariati fissi a contratto annuo o a contratto inferiore all'anno; obbligati o braccianti fissi; compartecipanti, ecc.) e dei periodi di lavoro.

« Come è pure noto gli elenchi, sulla cui base vengono poi effettuati gli accreditamenti dei contributi, prima di essere consegnati agli enti previdenziali ed assistenziali, vengono pubblicati per 15 giorni consecutivi ne-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

gli albi dei singoli comuni e contro le risultanze di essi è ammesso ricorso al prefetto entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

« È evidente, pertanto, che tutti gli interessati hanno la possibilità di controllare se la loro posizione in tali elenchi è esatta, ovvero se vi siano stati errori od omissioni. In questa seconda ipotesi è dato loro il mezzo per ottenere una rapida e tempestiva regolarizzazione.

« Quindi, a decorrere dal 1940, è stato abbandonato il sistema di assicurazione dei lavoratori agricoli con l'applicazione delle marche su tessere, mentre per l'accreditamento dei relativi contributi assicurativi, vengono intestati, a nome dei singoli lavoratori iscritti negli elenchi, appositi conti individuali, sui quali sono riportati, per ciascun iscritto, i periodi di lavoro come risultano dagli elenchi stessi, il numero dei contributi mensili o giornalieri dovuti per tali periodi ed i relativi importi.

« La proposta di munire i lavoratori agricoli del libretto personale di accreditamento dei contributi assicurativi, rappresenta, senza dubbio, una aspirazione più che comprensibile, ma incontra, d'altro canto, notevoli difficoltà di attuazione, quelle, cioè, per le quali nel 1940 si ritenne necessario abbandonare anche tale sistema.

« Principalmente, per l'esperienza già fatta, sorge fortemente il dubbio che i lavoratori di cui trattasi possano dare affidamento di saper conservare il libretto assicurativo e di effettuare con la dovuta esattezza gli adempimenti ad esso connessi.

« Infatti tale documento, una volta consegnato ai lavoratori, richiede che a scadenza fissa sia restituito alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, affinché questa vi riporti annualmente i dati necessari per l'aggiornamento della posizione assicurativa dell'interessato. In difetto di una tempestiva presentazione, il lavoro degli uffici predetti subirebbe notevoli intralci.

« D'altra parte i lavoratori agricoli, attraverso il controllo degli elenchi pubblicati negli albi comunali, hanno attualmente un altro mezzo per accertare la loro posizione ai fini assicurativi e previdenziali. In caso di dubbio, poi, essi possono sempre rivolgersi, per notizie e chiarimenti, o direttamente ai sindaci dei comuni, nella loro qualità di presidenti delle commissioni comunali preposti all'accertamento della mano d'opera agricola, o agli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, o ai corrispon-

denti comunali del servizio stesso, od anche, infine, alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

« Il che rappresenta tutto quanto può essere fatto per ovviare agli inconvenienti fatalmente insiti nel sistema ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intende venire incontro alle esigenze giuridiche ed economiche degli insegnanti delle scuole parificate, la di cui carriera, in base alla circolare 29 gennaio 1946, n. 389, resta limitata al X grado, a norma della tabella E annessa alla legge 1° giugno 1942, n. 675. Si fa notare che in base all'articolo 1 della medesima legge la carriera degli insegnanti si svolge dal grado XII al grado IX e l'articolo 95 del testo unico (5 febbraio 1928) vuole sia corrisposto agli insegnanti delle scuole parificate lo stipendio legale, applicando l'articolo 15 del regio decreto 1° luglio 1933.

« Un provvedimento amministrativo renderebbe operanti le citate disposizioni legislative confermate dalla legge 2 maggio 1947 ».

RISPOSTA. — « Lo stato giuridico ed economico degli insegnanti delle scuole elementari parificate (già denominate « a sgravio ») non è regolato compiutamente da disposizioni di legge o di regolamento. Esso si desume dall'articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il quale, nell'elencare le condizioni per la parificazione di scuole elementari gestite da enti, corporazioni e associazioni enuncia anche quella « che agli insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale ».

« A tale disposizione deve aggiungersi quella contenuta nel regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, il quale all'articolo 157, secondo comma, dispone: « Essi (insegnanti di scuole parificate) sono assunti e retribuiti dagli enti che mantengono le scuole; la loro carriera ed il modo di cessazione dall'ufficio debbono essere disciplinate da apposito regolamento ».

« All'infuori di quelle sopra riportate, non esistono altre disposizioni che regolino questa materia. È evidente quindi che il legislatore, tenuto presente che gli insegnanti delle scuole parificate non hanno un rapporto d'impiego con lo Stato, bensì con gli enti che gestiscono le scuole stesse, ha ritenuto di non poter intervenire ulteriormente in un rapporto giuridico che non riguarda direttamente

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

la pubblica amministrazione e si è limitato a disporre che gli enti, per ottenere la parificazione delle scuole, assegnino ai loro insegnanti uno stipendio non inferiore a quello che lo Stato corrisponde ai propri maestri.

« Ma, affermato con l'articolo 95 del testo unico il principio che lo stipendio dell'insegnante della scuola parificata debba essere non inferiore allo stipendio legale dei maestri delle scuole statali, il legislatore, come si è visto, ha anche affermato con l'articolo 157 del Regolamento generale il principio che lo sviluppo di carriera deve essere disciplinato dai regolamenti interni dei singoli enti: è evidente, quindi che lo « stipendio legale » cui si riferisce l'articolo 95 del testo unico è lo stipendio « iniziale ».

« Il legislatore ha cioè preteso che all'inizio delle rispettive carriere il trattamento economico dei maestri statali e quello dei maestri delle scuole parificate coincidessero; ma per quanto riguarda lo sviluppo delle due carriere, mentre ha regolato con apposite norme lo stato giuridico ed economico dei maestri statali, non ha ritenuto di poter esigere che analogo trattamento venisse usato dagli enti ai maestri delle scuole parificate e ha solo richiesto agli enti stessi di disciplinare, comunque, tale carriera con regolamenti interni.

« Ciò premesso, è evidente che i miglioramenti apportati dalle varie disposizioni succedutesi dal 1928 ad oggi allo stato giuridico ed economico dei maestri delle scuole statali non possono aver ripercussioni sulla posizione economica dei maestri delle scuole parificate se non per quanto riguarda l'entità dello stipendio minimo che gli enti devono ad essi corrispondere; ma non incidono sul loro stato giuridico che continuerà, nonostante ogni modificazione della carriera dei maestri di Stato, ad essere disciplinato dai regolamenti interni degli enti.

« Infatti allorché, ad esempio, l'articolo 15 del regio decreto 1° luglio 1939, n. 786 disciplinò l'inquadramento dei maestri statali in 5 categorie; ciascuna con proprio diverso trattamento economico, i maestri delle scuole parificate furono considerati tutti, ai fini della determinazione dello stipendio legale, come appartenenti alla 5ª categoria, a quella cioè con lo stipendio minimo, anche se prestavano servizio in sedi dichiarate di categoria superiore.

« Analogamente, sia la successiva legge 1° giugno 1942, n. 675, che, sopprimendo le categorie, inquadrò i maestri nell'ordinamento gerarchico degli impiegati di Stato, sia il recente decreto legislativo 2 maggio 1947,

n. 499, che dispose l'apertura dei ruoli magistrali, mentre hanno apportato notevoli miglioramenti nella carriera dei maestri delle scuole statali, non hanno potuto mai essere applicati ai maestri delle scuole parificate, i quali, per ottenere analogo trattamento dagli enti che li amministrano, possono soltanto svolgere un'azione di carattere individuale o sindacale, come ogni altra categoria di impiegati privati, per una modifica dei regolamenti interni di cui al citato articolo 157 del Regolamento generale n. 1297.

« Il Ministero della pubblica istruzione non ha quindi competenza ad intervenire sul rapporto privato d'impiego tra gli enti e gli insegnanti delle scuole parificate. Esso può solo accertare — e di fatto accerta — che agli insegnanti delle scuole parificate gli enti corrispondano uno stipendio non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni vigenti per i maestri delle scuole di Stato.

« Purtuttavia il Ministero non si è disinteressato della questione e, appunto con la circolare citata ha indirettamente incoraggiato gli enti gestori delle scuole parificate a migliorare la carriera dei loro insegnanti, avvertendo che avrebbe commisurato il contributo percentuale ch'esso versa agli enti stessi sullo stipendio dei singoli insegnanti non soltanto allo stipendio minimo del grado iniziale, ma anche a stipendi superiori al minimo, secondo una scala analoga a quella determinata dalla tabella E annessa alla citata legge 1° giugno 1942, n. 675. Ma, all'infuori di questa indiretta esortazione, il Ministero non può adottare alcun « provvedimento amministrativo » per costringere gli enti gestori delle scuole parificate a uniformare i propri regolamenti interni all'attuale disciplina della carriera degli insegnanti elementari statali ».

Il Ministro

GONELLA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere perché con circolare 17 gennaio 1950 sia stata autorizzata l'entrata in Italia di materiali ferrosi provenienti dal Belgio e dal Lussemburgo soltanto attraverso le dogane di Chiasso, ai Domodossola e di Genova, escludendo la dogana di Ancona.

« In tal modo è stato gravemente danneggiato il già scarso traffico di questo porto, il quale ha perduto quasi del tutto il suo normale traffico con le coste orientali dell'Adriatico e sono state danneggiate anche ditte dell'Italia centrale, le quali avevano interesse

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

che il materiale fosse scaricato nel porto di Ancona.

« L'interrogante chiede, pertanto, se non sia possibile revocare immediatamente la disposizione, autorizzando anche l'entrata in Italia tramite la dogana di Ancona ».

RISPOSTA. — « Si assicura che, in seguito ad interessamento del Ministero del commercio con l'estero, la Direzione generale dogane ha disposto che l'importazione dei prodotti siderurgici, in esecuzione dell'Accordo italo-belga, possa essere effettuata, previa richiesta di trasferimento della quota corrispondente, ad una delle cinque dogane assegnatarie del contingente, anche attraverso la dogana di Ancona ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) se l'insegnante di musica nelle scuole medie inferiori sia tenuto a preparare un'operetta musicale — a titolo di saggio — da rappresentare alla fine dell'anno scolastico in pubblico, utilizzando a tale scopo le ore di insegnamento di cattedra;

2°) se esista un programma di insegnamento per la musica nelle scuole medie inferiori e ove si trovi pubblicato ».

RISPOSTA. — « Per l'insegnamento facoltativo di musica e canto nelle scuole medie inferiori è in vigore il programma indicato nel piano di studi allegato.

« Non essendo indicate le circostanze di tempo, di modo e di luogo nelle quali è sorta l'iniziativa di cui si fa cenno pur ritenendosi in via generale l'iniziativa esorbitante dal programma di insegnamento, non può esprimersi un definitivo giudizio.

« Perché questo Ministero possa disporre i necessari accertamenti è indispensabile che si indichi la scuola alla quale si vuole far riferimento ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se corrisponde alla realtà la notizia, divulgata dalla stampa, che nel programma di elettrificazione per il prossimo esercizio finanziario 1950-51 sarebbe esclusa la linea Foggia-Bari; mentre, in risposta ad una precedente interrogazione, del 20 settembre 1948, fu riconosciuta la necessità e la convenienza di elettrificare tale linea, al fine di

rendere più rapide ed agevoli le comunicazioni fra Bari e Roma, nonché fra Bari e Napoli ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria continua a tenere ben presente la necessità e la convenienza di elettrificare la linea Foggia-Bari, al fine di rendere più rapide ed agevoli le comunicazioni fra Bari e Roma e fra Bari e Napoli, ma la mancanza di fondi non ha permesso di includere alcuna nuova elettrificazione nei programmi dei prossimi esercizi finanziari ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

VETTRONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se il cappellano titolare degli stabilimenti di prevenzione e pena rientra nella categoria dei funzionari dell'Amministrazione carceraria e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 96 del vigente regolamento penitenziario, abbia la possibilità di avvicinare qualunque detenuto, in qualunque stato di giudizio questo si trovi; ed in ogni caso se non ritenga opportuno, data la delicata, alta e difficile missione che il cappellano esplica, di emanare precise disposizioni tendenti a facilitare al cappellano l'avvicinamento diretto dei detenuti senza particolare autorizzazione ».

RISPOSTA. — « Si informa che il cappellano titolare di stabilimenti di prevenzione e pena rientra nella categoria dei funzionari dell'Amministrazione carceraria essendo inquadrato nel personale degli Istituti di prevenzione e pena (articolo 293 e seguenti del Regolamento penitenziario).

« Circa la possibilità del cappellano di avvicinare i detenuti, si osserva che il cappellano ha tale possibilità per i condannati definitivi in quanto, nella sua veste di funzionario dell'Amministrazione carceraria, non ha bisogno di autorizzazione allorché, nell'espletamento delle sue attribuzioni, deve conferire con un detenuto.

« Diversamente, invece, accade per gli altri detenuti e, in particolare, per quelli imputati a disposizione del giudice istruttore o del pubblico ministero.

« Infatti, pur non essendo l'ipotesi in esame disciplinata da alcuna norma di legge, tuttavia l'autorità giudiziaria, in alcuni casi, avvalendosi dei poteri derivanti dalla necessità di tutelare il segreto istruttorio, può disporre che il detenuto non abbia contatto con alcuno se non per ristrettissime esigenze carcerarie.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1950

« In tal caso, qualora il detenuto chieda di aver la assistenza religiosa, la Direzione può consentirlo avvertendo l'autorità giudiziaria ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
TOSATO.

VOCINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia che sia stato intimato lo sfratto, per il corrente mese di febbraio, agli ufficiali, sottufficiali e vedove di ufficiali che, utenti di alloggi concessi a pagamento dall'Amministrazione militare, sono stati collocati in pensione; e, in caso affermativo, se, tenendo conto dello stato di enorme disagio in cui attualmente si dibatte la categoria di cui trattasi e delle condizioni assolutamente insostenibili in cui verrebbe a trovarsi la massima parte di questa benemerita e disgraziata classe, che tutto ha dato al Paese e dal Paese ancora ha il diritto di essere sostenuta in un momento tanto difficile della propria esistenza, non ritenga assolutamente necessaria la sospensione di tali sfratti, almeno fino a tutto il 1950 ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione, come è noto, concede alloggi demaniali ai propri dipendenti che, per ragioni di impiego, debbono risiedere in determinate località.

« In base alle disposizioni vigenti, tali alloggi, concessi nell'esclusivo interesse del servizio, devono essere rilasciati dagli utenti appena essi cessano dal servizio o sono trasferiti in altra sede.

« Tale tassativa condizione, resa nota agli interessati al momento in cui sono immessi nell'alloggio, viene accettata dagli interessati medesimi che sottoscrivono una dichiarazione in tal senso.

« Per effetto della concessione, tra l'Amministrazione e i concessionari degli alloggi demaniali sorge un rapporto giuridico di na-

tura amministrativa che, giusta quanto ripetutamente sentenziato in sede giudiziaria, non può soggiacere alle norme che regolano i rapporti privati di locazione.

« Questa Amministrazione, peraltro, rendendosi pienamente conto del disagio in cui i propri dipendenti cessati dal servizio sarebbero venuti a trovarsi per effetto di una troppo rigida applicazione delle norme che regolano la materia, ha concesso, per il rilascio degli appartamenti in parola, continue proroghe l'ultima delle quali, disposta con circolare 21420/D del 27 agosto 1949, scadrà alla fine del corrente mese di febbraio.

« Di fronte all'alternativa di sacrificare o gli interessi del personale non più in servizio o quelli dei suoi attuali dipendenti questa Amministrazione si è vista costretta, suo malgrado, a favorire i secondi anziché i primi e ciò per evidenti esigenze di servizio, derivanti dalla necessità di eliminare per quanto possibile le difficoltà che, a causa della nota crisi edilizia, ostacolano i trasferimenti del dipendente personale.

« Pertanto, per i motivi sopra esposti non si rende possibile accogliere la proposta intesa a prorogare per tutto il corrente anno la concessione dell'alloggio demaniale a quegli utenti che, in base alle disposizioni vigenti, non possano più usufruirne.

« Si fa presente però, che questo Ministero con telegramma n. 202511/II del 21 febbraio 1950, ha impartito disposizioni intese a consentire ai Comandanti militari territoriali di sospendere, in casi particolarissimi ed a proprio giudizio, la materiale esecuzione dei provvedimenti di sfratto ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
VACCARO.